



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)

con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)

e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *Status dello Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015

INDICE

Relazione	Pag.	4
Relazione-tecnica	»	10
Analisi tecnico-normativa	»	19
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	29
Disegno di legge	»	38
Testo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e bioersity international relativo alla sede centrale dell'organizzazione in lingua ufficiale e facente fede	»	40
Testo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note, in lingua ufficiale e facente fede	»	49
Testo dell'Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>Status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia in lingua ufficiale e facente fede	»	74
Testo del Protocollo di emendamento del <i>Memorandum</i> d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, con Allegato, in lingua ufficiale e facente fede	»	75

Traduzione non ufficiale in lingua italiana del Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative con Allegato. Pag. 93

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone la ratifica di quattro Accordi di sede tra l'Italia e altrettante Organizzazioni internazionali presenti sul territorio nazionale.

Si tratta di Organizzazioni internazionali che hanno già la propria sede in Italia in virtù di precedenti intese e con le quali si è reso necessario rinegoziare dette intese in ragione dei molti anni trascorsi dalla firma e delle mutate esigenze delle Organizzazioni internazionali stesse, spesso dettate dalla necessità di ampliamento delle attività svolte.

Lo stabilimento di tali importanti Istituzioni in varie città italiane (Roma e provincia, Torino e Brindisi) costituisce un notevole valore aggiunto per il sistema Paese in termini di prestigio internazionale e di volano per il settore della ricerca scientifica (*Bioversity* ed *European Space Agency* - ESA), della formazione del personale internazionale di alto livello (*United Nations System Staff College* - UNSCC) e del ruolo dell'Italia nel sostegno alle operazioni di mantenimento della pace (*United Nations Logistics Base* - UNLB).

Come ulteriore effetto indiretto della presenza di tali Organizzazioni internazionali nel Paese, vanno altresì menzionate le positive ricadute economiche da esse generate sul territorio e il positivo effetto determinato sull'indotto produttivo sviluppatosi negli anni intorno ad esse.

a) *Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015*

Bioversity International (di seguito denominata «*Bioversity*») è stata fondata nel

1974 con il nome di «*International Board for Plant Genetic Resources*» (IBPGR), inizialmente in seno alla *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). Nel 1994 *Bioversity* diventa un'organizzazione indipendente, il cui Accordo costitutivo, sottoscritto da 56 Paesi, è depositato presso il Ministero degli affari esteri sotto nome legale di *International Plant Genetic Resources Institute* (IPGRI).

L'Accordo di sede tra *Bioversity* e il Governo italiano, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, ha avuto esecuzione con la legge 15 gennaio 1994, n. 67.

Dal 1° luglio 2001 la sede centrale si trova a Maccarese (Fiumicino, Roma). *Bioversity* opera nell'ambito del Consorzio del Gruppo di consulenza sulla ricerca agricola internazionale (CGIAR), che riunisce 15 centri di ricerca agricola che operano in diversi Paesi del mondo.

Bioversity opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare. L'Organizzazione si è progressivamente accreditata come punto di riferimento nel settore al livello internazionale, di pari passo con l'evoluzione del dibattito mondiale sulla sicurezza alimentare, che ha individuato nel rilancio della ricerca e nella gestione della biodiversità agraria una delle risposte chiave per incrementare la sicurezza alimentare e il livello di salute e nutrizione delle popolazioni, realizzando in tal modo l'obiettivo della riduzione della povertà.

Bioversity complementa e rafforza il Polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare. Interagisce efficacemente con FAO, IFAD (*Found for Agriculture Development*) e WFP (*World Food Programme*)

e collabora con numerosi e autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.

In base all'attuale Accordo di sede *Bioversity* non gode, a differenza di FAO, IFAD, WFP ed altre organizzazioni internazionali basate in Italia, di un contributo fisso da parte del Governo italiano che ne possa garantire l'operatività istituzionale, ma soltanto di contributi volontari, i quali sono soggetti all'aleatorietà degli stanziamenti annuali di bilancio. Tale situazione contravviene alla prassi vigente in ambito internazionale in base alla quale il Paese ospite eroga di norma un contributo fisso per le spese correnti dell'Organizzazione ospitata.

Bioversity sostiene, soltanto per la locazione dell'immobile adibito ad attuale sede, un onere di 810.000 euro annui. Per la copertura di tali spese e dei costi di funzionamento, l'Organizzazione è costretta a caricare maggiori costi amministrativi sui contributi volontari che gli Stati membri erogano per la realizzazione di progetti specifici. La mancanza di un contributo erogato su basi regolari per coprire i costi operativi pone pertanto l'Organizzazione in una situazione di estrema difficoltà gestionale, che potrebbe indurla a trasferirsi. A tale ultimo riguardo, non sono mancate negli ultimi anni manifestazioni di interesse da parte di altri Paesi europei.

Per valutare compiutamente i ritorni economici derivanti dalla presenza di *Bioversity* in Italia rileva il fatto che, a fronte di un bilancio annuale di oltre 32 milioni di euro, circa 18 milioni vengono spesi in Italia per l'acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani ed il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia. Presso *Bioversity* operano attualmente 400 unità di personale, di cui 160 nella sede centrale di Maccaresse.

La revisione dell'Accordo in parola punta pertanto ad assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il

rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese.

b) *Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015*

Contesto dell'accordo

Con il presente Accordo le Parti definiscono i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l'espansione e funzionamento della sede relativa a *European Space Research Institute* (ESRIN) sul territorio italiano. Le Parti definiscono inoltre le prerogative dei luoghi e del personale della sede ESRIN, in particolare per quel che riguarda gli aspetti di riservatezza e dell'esenzione da oneri a vario titolo applicabili. L'Accordo si inquadra nell'ambito della Convenzione costitutiva dell'ESA, stipulata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;

Iter procedurale

Il 14 gennaio 1993 è stato firmato l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea relativo alla sede dell'ESA a Frascati; successivamente sono stati stipulati i «contratti di superficie», rispettivamente il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, che verranno a scadenza il 4 gennaio 2014, con i quali è stato concesso all'Agenzia spaziale europea il diritto di superficie sui terreni dove è stato edificato lo stabilimento dell'Agenzia in Italia (ESRIN); in data 20 febbraio 2008 è stato sottoscritto dall'Italia e dall'Agenzia un *Memorandum* d'intesa per l'espansione delle attività dell'ESRIN, in attuazione di impegni derivanti dall'Accordo di sede del 14 gennaio 1993.

Finalità dell'Accordo

L'Accordo è diretto alla definizione dei termini della concessione dei terreni e delle strutture per la realizzazione della sede

ESRIN e delle relative prerogative riferite ai luoghi e al personale.

Esame delle disposizioni

L'Accordo si compone di 28 articoli.

Articolo 1. Definizioni. Definisce gli atti, i termini e le espressioni richiamati nel testo dell'Accordo.

Articolo 2. Oggetto dell'Accordo. Definisce l'oggetto dell'Accordo, volto a stabilire le condizioni per l'insediamento e funzionamento della sede dell'Agenzia sul territorio italiano (ESRIN).

Articolo 3. Sede dell'ESRIN. L'articolo richiama il diritto concesso dall'Italia all'Agenzia di edificare su un terreno per lo svolgimento della propria attività, l'ubicazione e l'estensione del terreno di cui all'allegato I dell'Accordo, stabilisce integrazioni, rinnovo, modifiche dei contratti di superficie della sede ESRIN ed i termini economici ad essa relativi.

Articolo 4. Potenziale di espansione. Definisce i termini dell'eventuale espansione della sede dell'Agenzia e prevede accordi attuativi conformi alle disposizioni dell'Accordo per regolamentare il funzionamento di sedi supplementari in Italia.

Articolo 5. Diritti relativi all'uso del terreno. Definisce le condizioni d'uso del terreno ed i relativi diritti e obblighi delle Parti.

Articolo 6. Autorizzazioni. L'articolo prevede l'impegno dell'Italia a concedere gratuitamente le autorizzazioni per le attività dell'Agenzia.

Articolo 7. Servizi e supporto alla sede. Definisce le condizioni e oneri dell'Italia per la fornitura di servizi necessari per il funzionamento della sede illustrati nell'Allegato II, inclusi i termini favorevoli nei confronti dell'ESA per quel che riguarda la concessione di servizi ed il loro costo. Prevede inoltre l'assistenza da parte dell'Italia per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia.

Articolo 8. Telecomunicazioni. Definisce le condizioni di installazione e d'uso di sistemi di telecomunicazione presso la sede ESRIN, con particolare attenzione al diritto di riservatezza dell'Agenzia.

Articolo 9. Inviolabilità della sede. Definisce i limiti di ingresso agli estranei nella Sede ESRIN, le autorizzazioni, l'accesso negli eventuali casi di emergenza che richiedano un tempestivo intervento di tutela.

Articolo 10. Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi. Definisce i diritti dell'agenzia per quel che riguarda la segretezza della propria corrispondenza e documentazione.

Articolo 11. Esenzione dalle imposte. Definisce i casi nei quali l'ESA è esentata da imposte e dazi, nell'esercizio dell'attività istituzionale esercitata nell'ambito della sede ESRIN.

Articolo 12. Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia. Definisce le condizioni di esenzione da imposte e dazi per i beni e materiali destinati all'uso istituzionale, importati ed esportati dalla sede ESRIN.

Articolo 13. Veicoli dell'Agenzia. Definisce l'esenzione da imposte e dazi relativi all'acquisto ed all'importazione di veicoli e carburanti, e le agevolazioni relative ai veicoli destinati ad uso istituzionale dall'Agenzia.

Articolo 14. Membri del personale. Definisce i privilegi e le immunità del personale dell'ESA in organico alla sede ESRIN e dei familiari del citato personale nei confronti dello Stato italiano per quel che riguarda permessi di lavoro/soggiorno, carta di identità personale, valuta, ed altre agevolazioni quali l'esenzione da imposte per l'affitto di immobili.

Articolo 15. Direttore generale, capo dell'ESRIN e personale dirigente. Definisce i privilegi e le immunità delle cariche apicali dell'Agenzia e dei loro familiari, assimilati ai corrispondenti profili presso le Missioni diplomatiche in Italia.

Articolo 16. Previdenza sociale. Definisce le condizioni di esenzione del personale della sede ESRIN dalla partecipazione al sistema di previdenza sociale italiano ferma restando la possibilità di poter versare contributi volontari agli enti previdenziali italiani e di stipulare accordi complementari per i membri del personale al fine di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema sanitario nazionale italiano.

Articolo 17. Imposta sul reddito. Definisce le condizioni dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle retribuzioni del personale della sede ESRIN.

Articolo 18. Esperti. Definisce le condizioni della presenza presso la sede ESRIN di esperti e rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 19. Patente di guida. Definisce la validità in Italia della patente di guida della nazione di origine del personale della sede ESRIN.

Articolo 20. Entrata, soggiorno e uscita. Definisce il rilascio di visti per la libera entrata ed uscita in e dal territorio italiano del personale della sede ESRIN, dei Rappresentanti degli Stati membri, esperti e tirocinanti, nonché di altre personalità invitate dall'Agenzia per scopi ufficiali.

Articolo 21. Comitato consultivo congiunto. Definisce la composizione, le funzioni e le modalità operative del comitato che dovrà agevolare l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 22. Utilizzo dei privilegi e immunità. Definisce i limiti delle prerogative concesse al personale della sede ESRIN.

Articolo 23. Responsabilità. Definisce le responsabilità e obblighi dell'ESA e dei suoi Rappresentanti verso lo Stato italiano nell'ambito delle sue funzioni.

Articolo 24. Entrata in vigore e durata. Stabilisce le modalità di entrata in vigore e la cessazione del precedente Accordo del 1993. In particolare l'Accordo entrerà in vigore dal momento della ratifica di entrambe le Parti e resterà in vigore fino alla dismis-

sione della sede da parte dell'ESA, salvo quanto previsto dal successivo articolo 26. L'accordo potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti.

Articolo. 25. Emendamenti. Stabilisce la possibilità di emendare sia l'Accordo che gli Allegati I e II.

Articolo 26. Cessazione. Stabilisce le modalità di cessazione anticipata dell'Accordo al verificarsi di specifiche condizioni (scioglimento dell'Agenzia, recesso dell'Italia dalla Convenzione, per decisione comune delle Parti).

Articolo 27. Effetti della cessazione. Stabilisce quali disposizioni saranno applicate ai sensi della Convenzione.

Articolo 28. Consultazioni e soluzione delle controversie. Definisce le modalità di composizione delle controversie, che saranno sottoposte ad arbitrato in caso di mancato accordo tramite consultazioni tra le Parti.

Allegato I. Descrive i confini del terreno su cui è situata la sede ESRIN nel Comune di Frascati, i confini per l'estensione della sede ESRIN e vie d'accesso.

Allegato II. Descrive le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7 dell'Accordo.

Scambio di Note. Chiarisce la portata di alcuni termini contenuti nell'Accordo.

c) *Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015*

La decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di costituire lo *United Nations System Staff College* (UNSSC) con risoluzione A/RES/55/207 del 1° gennaio 2002 ha introdotto nel sistema onusiano un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale,

pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario, e della gestione interna del sistema onusiano.

L'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con università statali e private e altri enti nazionali per gli obiettivi suindicati, offrendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema onusiano.

La collocazione dell'UNSSC in Torino su decisione delle Nazioni Unite è stata determinata dall'esperienza maturata oramai da più di 30 anni dall'OIL e dall'offerta italiana di poter stabilire la sede dell'UNSSC sul territorio italiano in base ad un Accordo bilaterale.

L'Accordo del 2003 ha quindi costituito il concreto riscontro della volontà delle Nazioni Unite di considerare l'Italia uno degli Stati membri idonei a cooperare in settori importanti e sensibili.

Con l'Emendamento in esame l'Italia riconosce l'importanza e il prestigio dell'UNSSC anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema Paese e pertanto ritiene opportuno contribuire al funzionamento dell'Istituto con un contributo annuo di 500.000 euro.

Tale contributo potrà eventualmente essere integrato mediante il versamento di contributi volontari addizionali, nel rispetto delle disponibilità finanziarie.

d) *Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994,*

con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015

In ambito Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. L'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del *peace-building* e *institution-building* di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra. La base logistica delle Nazioni Unite, operativa a Brindisi dalla metà degli anni Novanta (inizialmente come deposito del materiale dismesso dalla missione *United Nations Protection Force - UNPROFOR* nella *ex* Jugoslavia), ha visto le proprie funzioni progressivamente ampliarsi negli anni, parallelamente all'accresciuto impegno delle Nazioni Unite nella stabilizzazione delle aree di crisi.

In tale contesto, anche al fine di migliorare l'efficacia, la capacità di dispiegamento, nonché di contenere i costi delle operazioni di pace, il Segretario Generale Ban Ki-moon ha presentato nel 2010 una nuova strategia per il supporto logistico, cosiddetto «*Global Field Support Strategy*». Tale strategia, che prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, aveva l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU, in particolare la capacità per le operazioni di dispiegare le forze sul terreno rapidamente e di razionalizzare le risorse impiegate nella logistica. A tal fine, si iniziarono a uniformare i pacchetti logistici per le varie operazioni di pace (e a centralizzare le attività di *procurement*) e a concentrare nella base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi la gestione di importanti servizi a sostegno delle operazioni di pace, di assistenza umanitaria e delle missioni politiche speciali di

spiegate (e da dispiegare) nel mondo. La base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista pertanto un ruolo centrale e diventa un «centro di servizi globale», svolgendo un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestra-

mento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Tale progressiva evoluzione ha reso necessario, dopo 20 anni, un adattamento del *Memorandum of Understanding* del 1994.

RELAZIONE TECNICA

a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'Organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. XVI ("Contributo Annuo") dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e Bioversity International relativo alla Sede centrale dell'Organizzazione, sono quantificati in 2,5 milioni di Euro annui. Tale importo sarà erogato a titolo di rimborso dei costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale.

Nello stesso articolo XVI si prevede la possibilità che tale importo venga ridotto in misura corrispondente alla quota relativa al rimborso dei costi di locazione, pari a 810.000 Euro annui nel 2014, qualora il Governo italiano provveda a mettere a disposizione di Bioversity un immobile demaniale da adibire a sede dell'Organizzazione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. XVI si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda l'articolo XII ("Personale dell'organizzazione"), concernente il trattamento fiscale e doganale riservato al personale di Bioversity, si osserva che, rispetto all'accordo attualmente vigente, non si determinano nuovi oneri in termini di minore gettito fiscale rispetto a quelli già in essere, in quanto il regime di esenzione continua ad applicarsi ai funzionari dell'Organizzazione che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti in Italia.

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) sulle strutture dell'ESA in Italia contempla l'evoluzione delle attività dell'ESA sul territorio nazionale e l'esigenza di adeguare e aggiornare il vigente Accordo del 14 gennaio 1993 sull'insediamento dell'ESA in Frascati (RM). L'Accordo mira a ~~regolamentare~~ ~~regolamentare~~ i rapporti tra le Parti attraverso un unico strumento giuridico che disciplini le strutture e ~~le attività~~ ~~le attività~~ attuali e future dell'Agenzia Spaziale Europea nella Repubblica Italiana e definisce i ~~requisiti~~ ~~requisiti~~ necessari all'insediamento e al funzionamento della Sede dell'Agenzia.

Costituiscono parte integrante dell'Accordo gli Allegati I e II ed i contratti di superficie dell'ESRIN di proprietà dell'Italia, stipulati il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, con i quali l'ESA ha ottenuto in affitto il terreno su cui è stata edificata la sede dell'ESRIN.

Secondo quanto stabilito all'art.3 dell'Accordo, ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali in Italia. L'Allegato I dell'Accordo definisce

rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del terreno della Sede dell'ESRIN. Da parte italiana vi è anche l'impegno a compiere, ai sensi dell'art. 4, ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa.

L'Italia, inoltre, ai sensi dell'art. 5, adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN e garantisce di essere il legittimo proprietario del terreno, sul quale non esistono diritti di terze parti o controversie con terze parti che potrebbero limitarne o precluderne l'uso da parte dell'Agenzia.

Al riguardo, ai sensi della legge del 24/9/1992 n. 390 e della successiva legge di ratifica del 5/7/1995, n. 305, si osserva che l'Agenzia Spaziale Italiana è istituzionalmente delegata dalla Repubblica Italiana ad adottare ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo ed il funzionamento del centro ESRIN sul territorio nazionale e che, in particolare, con la legge n. 390/1992 è stata disposta la successione dell'ASI al CNR negli obblighi derivanti al Governo Italiano dal vigente Accordo del 14 gennaio 1993.

Il nuovo Accordo prevede l'ulteriore espansione dello stabilimento ESA ESRIN di Frascati da realizzarsi con l'acquisto dei terreni limitrofi a detto stabilimento, individuati sia nella planimetria di cui all'allegato I, sia al precedente Memorandum d'Intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) e l'ESA sottoscritto nel febbraio del 2008.

Conseguentemente, già nel 2009 è stato dato l'avvio alle procedure amministrative necessarie all'esecuzione di quanto stabilito dal MOU a carico dell'ASI ed in favore dello stabilimento ESA-ESRIN, approvando l'acquisizione degli immobili indicati nella planimetria annessa al predetto MOU, e assumendo il corrispondente impegno di spesa per complessivi Euro 1.000.000 (un milione) a gravare sul capitolo di spesa 20901, "acquisto terreni per l'ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero" per gli esercizi 2009 e 2010.

Peraltro, ad oggi, l'acquisizione da parte dell'ASI dei citati immobili di interesse dell'ESA ESRIN è già stata realizzata e il costo corrispondente è stato sostenuto con le somme a tal fine impegnate con la citata deliberazione.

Sempre riguardo all'art.5, al comma 2 è stabilito che ai sensi della legislazione italiana, le opere necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate di interesse di Stato per l'Italia. Tali opere consistono peraltro nella sopra menzionata acquisizione dei terreni e nell'edificazione delle strade di accesso alla sede, già realizzate, nella costruzione del secondo ponte, di cui al punto b) dell'allegato II dell'Accordo (i cui oneri, già a valere sul vigente Accordo di sede del 14 gennaio 1993, sono a carico di ASI) in corso di realizzazione e nella fornitura di una serie di servizi pubblici necessari per il funzionamento, elencati in via non esaustiva all'art. 7.3, già a suo tempo attivati ed i cui costi di gestione sono a carico dell'Agenzia Spaziale Europea. Pertanto, non sono previsti ulteriori oneri per tali attività, eccezione fatta per il secondo ponte in corso di realizzazione, i cui costi sono già iscritti nel bilancio dell'ASI.

La normativa di riferimento a cui si riferisce l'Accordo è il D.P.R. 18 aprile 1994, n.383, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale ivi comprese quelle oggetto dell'Accordo. Non si ravvisano costi o oneri diretti discendenti dall'Accordo in esame.

Ai sensi dei successivi commi 4 e 5 dell'art.5 dell'Accordo, l'ESA avrà diritto di costruire, entro i confini del terreno, nel rispetto dei contratti di superficie e di eventuali integrazioni, rinnovi o modifiche degli stessi, le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. Salvo quanto diversamente stabilito, essa avrà la piena proprietà delle medesime installazioni. L'Agenzia avrà inoltre il diritto di costruire le strade che riterrà necessarie entro i confini del terreno.

L'art. 6 dell'Accordo riguarda la concessione delle autorizzazioni a titolo gratuito da parte dell'Italia di cui l'Agenzia potrebbe avere bisogno per le sue attività.

L'art. 7 dell'Accordo disciplina i servizi e supporto alla Sede. Secondo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Italia riconosce che determinati servizi e supporti sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace della Sede e che effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della Sede. Le previsioni dell'art. 7 si riferiscono a quanto stabilito all'art. 7 del vigente Accordo del 14 gennaio 1993 riguardante la "preparazione del terreno" ed all'allegato II in cui sono elencate le relative prestazioni.

L'Italia, pertanto, effettuerà, ai sensi del comma 3 dell'art. 7, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche, gli opportuni lavori di costruzione e manutenzione delle strade di accesso alla Sede e garantirà la fornitura di servizi pubblici secondo quanto previsto all'allegato II dell'Accordo.

È inoltre prevista i fini della fornitura dei servizi l'applicazione di una riduzione tariffaria a condizioni analoghe a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche.

Analoghi servizi e supporto alla sede sono contemplati alla Parte III del vigente Accordo di sede del 1993 all'art. 9 riguardante assistenza generale.

Relativamente agli oneri finanziari da sostenere per l'attuazione di quanto previsto all'art. 7, commi 2 e 3 dell'Accordo ed illustrati nell'allegato II - punto a: "allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del Terreno", tale attività non ha alcuna implicazione finanziaria, consistendo nella semplice disponibilità dell'Italia a consentire i predetti allacci per i nuovi terreni, in continuità con quanto già stabilito nel precedente Accordo di sede, e successivamente applicato, in relazione ai terreni su cui già insisteva lo stabilimento ESRIN.

2) per quanto concerne il punto b) di cui all'allegato II dell'Accordo, inerente alla costruzione di un secondo ponte, il quale è attualmente in fase di progettazione, i relativi oneri, a valere sul vigente Accordo di sede del 14 gennaio 1993, sono a carico di ASI e, conseguentemente, già iscritti nel bilancio dell'Agenzia. Pertanto, non sono previsti ulteriori oneri per tale attività.

3) per quanto concerne il punto c) di cui all'allegato II dell'Accordo, concernente la manutenzione della strada di accesso, compresi i ponti e la stazione ferroviaria "Tor Vergata" dal lato opposto della strada, la manutenzione della strada e dei ponti è a carico del comune di Frascati, come si evince dal Protocollo di intesa fornito dall'ASI tra Provincia di Roma, Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana e Comune di Frascati, e dal verbale di consegna delle aree al Comune di Frascati. Riguardo alla manutenzione della stazione ferroviaria l'ASI ha inoltre precisato che essa rimane a carico delle FF.SS., come da corrispondente atto di superficie in data 11 luglio 2002 tra l'Agenzia Spaziale Italiana e FF.SS. Rep. n. 21562, Raccolta n. 6582. Pertanto, non sono previsti ulteriori oneri per tali attività.

Riguardo all'obbligo assunto dall'Italia previsto all'art. 7, comma 6 dell'Accordo, l'Italia presterà la sua assistenza per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia nei pressi dell'ESRIN. Si tratta di un generico supporto richiesto dall'ESA per l'inserimento di alunni ad anno scolastico iniziato ovvero la concessione di nulla osta in corso d'anno. Al verificarsi di tale eventualità, in nessun caso tale assistenza potrà comportare oneri finanziari a carico dello Stato.

L'art.8 dell'Accordo è dedicato alle telecomunicazioni. Più in particolare il diritto di ESA di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni presso la sede ESRIN, il rilascio delle autorizzazioni da parte italiana, l'utilizzo delle frequenze radio, i provvedimenti necessari per eliminare eventuali interferenze alle trasmissioni. In proposito non si ravvisano oneri finanziari a carico dello Stato.

Gli artt. 9 e 10 dell'Accordo riguardano rispettivamente l'inviolabilità della Sede e l'inviolabilità della corrispondenza e degli archivi e non presentano oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

L'art. 11 dell'Accordo riguarda l'esenzione dalle imposte. Le Parti hanno posto particolare attenzione alla definizione delle tutele applicabili alla Sede ESRIN in Italia, al fine di renderle quanto più possibili analoghe a quelle riconosciute alle Missioni Diplomatiche, in considerazione dell'importanza della funzione dell'ESA in Italia. L'art. 11 dell'Accordo che aggiorna l'art.17 del vigente Accordo del 14 gennaio 1993 tra l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea, applica le disposizioni previste dalla Convenzione istitutiva dell'Agenzia Spaziale Europea firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980, e di quanto stabilito all'Allegato I della suddetta Convenzione sui Privilegi e le Immunità. Appare tuttavia utile segnalare che il comma 4 dell'articolo in parola contiene un superato riferimento alle imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas metano che risultano abrogate e sostituite dall'accisa. Più specificatamente l'Agenzia sarà quindi esentata dal pagamento dell'Accisa sul pagamento dell'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale al gas naturale consumati all'interno della propria sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi.

L'art. 12 dell'Accordo sull'importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia include tre precedenti disposizioni previste agli art. 19, 20 e 21 del vigente Accordo del 14 gennaio 1993 e relative all'importazione ed esportazioni di merci, prodotti e materiali dell'Agenzia, la cessione di merci in conformità alle disposizioni previste dall'Allegato I sui Privilegi e le Immunità di cui alla suddetta Convenzione istitutiva.

L'art. 13 sui veicoli dell'Agenzia prevede le stesse disposizioni del precedente Accordo in materia di esenzioni. È, infatti, prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, all'acquisto di carburanti e lubrificanti occorrenti per detti veicoli destinati all'uso istituzionale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia. È prevista inoltre dell'esenzione delle tasse automobilistiche. In relazione alla vendita o trasferimento dei veicoli acquistati o importati in regime di esenzione fiscale disciplinata al comma 2 dell'art.13 è previsto l'ottenimento di autorizzazioni da parte delle Autorità italiane per la vendita o trasferimento a terzi, previo pagamento delle imposte, tariffe e dazi ad essi afferenti.

L'art.14 dell'Accordo riguarda i membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia. Detto personale gode dei privilegi e delle immunità previsti dall'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione in materia di permessi di lavoro e di soggiorno, di importazione dal paese di ultima residenza e dal loro paese di origine la loro mobilia ed effetti personali in franchigia di dogana o di acquisto di detti articoli di valore rilevante nel paese ospitante senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di prima sistemazione. La medesima disposizione si applica all'esportazione al momento della cessazione delle loro funzioni. I membri del personale beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per le missioni diplomatiche straniere in Italia, nel rispetto della legislazione

italiana applicabile. Oltre ai privilegi e alle immunità previsti all'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare e possedere in qualsiasi momento un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti. Dette autovetture sono esenti dalle tasse automobilistiche durante la permanenza in Italia. I membri del personale sono inoltre esenti dall'imposta di registro per l'affitto di immobili ad uso abitativo.

Rispetto al vigente Accordo del 14 gennaio 1993, su richiesta dell'ESRIN e previo consenso del Cerimoniale della Repubblica Italiana ad avviare la procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro, i familiari del membro del personale, residenti nel territorio della Repubblica Italiana potranno esercitare un'attività lavorativa in Italia sulla base di specifiche disposizioni che assoggettano il familiare alla legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e di lavoro. I privilegi e le immunità non si applicano a tale tipo di attività lavorativa.

L'art. 15 dell'Accordo riguarda il Direttore Generale, il Capo dell'ESRIN e il personale dirigente. Sia il Direttore Generale dell'Agenzia sia il Capo dell'ESRIN in qualità di rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia godono, ai sensi dell'Articolo XV dell'Allegato I alla Convenzione, dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia. Il personale a livello dirigenziale che esercita le funzioni in Italia e non possiede la cittadinanza italiana né risulta residente permanente in Italia, gode dei privilegi e immunità che l'Italia riconosce agli agenti diplomatici delle missioni diplomatiche sul proprio territorio. L'immunità non si applica nel caso di reati stradali commessi da un membro del personale o nel caso di danni provocati da un veicolo di sua proprietà o da esso guidato. Dette disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei cittadini italiani e dei residenti permanenti in Italia.

L'art. 16 riguarda la previdenza sociale. Poiché l'Agenzia si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del suo personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. L'art. 16 prevede la possibilità di stipulare accordi complementari al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

Tali disposizioni si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

Il contenuto dell'art. 16, commi 1 e 3 è sostanzialmente analogo a quello dell'art. 26 del vigente Accordo del 14 gennaio 1993. Entrambi i testi, infatti, prevedono l'esonero dal sistema italiano di sicurezza sociale in favore dell'Agenzia, del suo Direttore Generale, dei suoi dipendenti e dei loro familiari, in quanto coperti dal sistema di sicurezza sociale dell'Agenzia.

Vi sono tuttavia alcune differenze residuali: nell'Accordo vigente i possibili redditi percepiti da altra fonte dai dipendenti dell'Agenzia non sono coperti dall'esonero; nel nuovo Accordo è specificato che i dipendenti dell'Agenzia possono iscriversi su base volontaria al sistema italiano di sicurezza sociale e che, per quanto riguarda i familiari, l'esonero non copre le retribuzioni da essi percepite come dipendenti di datori di lavoro diversi dall'Agenzia, né i redditi percepiti in Italia come lavoratori autonomi. Pertanto il nuovo Accordo, sostituendosi a quello vigente, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, salvo una valutazione degli aspetti innovativi suindicati, considerati di portata molto marginale. Tali modifiche all'accordo di sede non comporteranno alcun onere per le casse dell'INPS. Al riguardo si fa presente infatti che, come comunicato dal Direttore dell'ESA-Esrin, i dipendenti dell'ESA per contratto non possono esercitare altre attività lavorative nel periodo in cui prestano servizio presso l'ESA.

L'ESA ha fornito al riguardo un elenco aggiornato dei suoi dipendenti in Italia e un accurato esame degli archivi dell'Inps ha confermato quanto comunicato dal Direttore dell'ESA-Esrin. Pertanto con il termine altri redditi si devono intendere rendite finanziarie o rendite da fabbricati, vale a dire tipologie di reddito per le quali non è previsto il versamento di contributi previdenziali, e non redditi da lavoro. Inoltre il nuovo accordo conferisce in modo esplicito ai dipendenti dell'ESA la facoltà di poter effettuare versamenti volontari agli enti di previdenza in Italia al fine di soddisfare i requisiti per il diritto alla pensione in Italia. Infine, con riferimento ai familiari dei dipendenti dell'ESA, le norme del nuovo accordo prevedono che questi ultimi siano tenuti al versamento dei contributi obbligatori agli enti di previdenza italiani esattamente come tutte le persone che svolgono un'attività lavorativa sul territorio italiano. Pertanto la ratifica dell'Accordo di Sede tra l'Italia e l'ESA firmato a Roma il 12/07/2012 non determinerà alcun nuovo onere per l'Inps.

L'art. 17 riguarda l'imposta sul reddito. Ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione l'Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai fini del calcolo dell'indice d'imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che comporta l'obbligo di dichiarazione, pur mantenendo salvo il diritto di tenerne conto ai fini del suddetto calcolo.

L'art. 18 dell'Accordo riguarda la libera entrata e uscita in e dall'Italia di Esperti e Rappresentanti degli Stati membri presenti presso la Sede dell'ESRIN e prevede il rilascio di una carta di identità speciale per gli esperti il cui incarico superi la durata di un anno.

L'art. 19 sulle patenti di guida dei membri del personale, i loro familiari e il loro personale di servizio, gli esperti e i loro familiari, stabilisce le modalità e condizioni di utilizzo della propria patente di guida straniera per la durata del loro servizio presso l'Agenzia.

L'art. 20 riguarda l'entrata e uscita in e dal territorio italiano ai soggetti legati alle attività dell'Agenzia in Italia e le modalità di rilascio dei visti.

L'art. 21 dell'accordo prevede l'istituzione di un Comitato congiunto di consultazione, che dovrà agevolare l'applicazione dell'Accordo. Tale Comitato, che si riunirà presso la sede ASI di Roma, non genererà alcuna spesa di missione per le amministrazioni coinvolte.

L'art. 22 specifica che l'utilizzo dei privilegi e delle immunità riconosciuti ai sensi dell'Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Agenzia e non a beneficio personale dei singoli individui e ribadisce il dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che godono di detti privilegi e immunità ad osservare in ogni altro aspetto le leggi e i regolamenti italiani.

L'art. 23 sulle responsabilità delle Parti stabilisce che all'Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine alle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti o omissioni dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. L'articolo, inoltre, stabilisce che l'Agenzia solleverà l'Italia da ogni obbligo derivante da rivendicazioni avanzate nei confronti dell'Italia da una parte terza come conseguenza di detti atti o omissioni.

L'art. 24 stabilisce le modalità di entrata in vigore e durata dell'Accordo e prevede l'abrogazione del precedente concluso tra le Parti il 14 gennaio 1993.

L'art. 25 sugli emendamenti concede la possibilità alle Parti di emendare consensualmente l'Accordo, come pure gli Allegati I e II.

L'art. 26 e 27 riguardano rispettivamente la cessazione dell'Accordo e cioè i casi secondo i quali è prevista la cessazione anticipata dell'accordo e gli effetti determinati da detta cessazione.

L'art. 27 prevede per l'Italia un diritto di opzione per l'acquisto di ogni bene mobile o attrezzatura dell'Agenzia che si trovi presso la Sede e che l'Agenzia non intenda spostare.

Le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l'onere di tale trasferimento e la relativa copertura saranno stabiliti con un accordo a parte. Peraltro l'eventuale accordo dovrà essere soggetto ad iter di ratifica parlamentare, stante l'onerosità del trasferimento delle installazioni.

L'art. 28 disciplina infine le consultazioni e la soluzione delle controversie tra le Parti.

Si segnala, infine, che nell'ambito del negoziato le Parti hanno posto particolare attenzione alla definizione delle tutele applicabili alla Sede ESRIN in Italia, al fine di renderle quanto più possibili analoghe a quelle riconosciute alle Missioni Diplomatiche, in considerazione dell'importanza della funzione dell'ESA in Italia e che le Agenzie spaziali, nell'ambito degli accordi specifici di cooperazione a monte del presente accordo, operano nell'ambito delle loro rispettive risorse di bilancio.

c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015.

United Nations System Staff College (UNSSC), con sede a Torino, è la struttura competente per la formazione e l'aggiornamento dei funzionari del sistema delle Nazioni Unite, attraverso l'organizzazione di corsi, anche on-line. Le attività formative sviluppate da Staff College sono previste aumentare nel prossimo futuro, in connessione al piano di razionalizzazione delle strutture delle Nazioni Unite dedite alla formazione.

UNSSC non dispone di un Bilancio Ordinario e non può quindi contare su versamenti di carattere obbligatorio da parte degli Stati Membri. Il budget di UNSSC è attualmente costituito al 65% dai proventi dei corsi svolti, al 18% da contributi di alcuni Stati membri (tra cui l'Italia), al 10% da contributi di Fondazioni, al 7% da contributi assicurati dal sistema delle Nazioni Unite.

In assenza di clausole di natura finanziaria nell'Accordo di Sede tra l'Italia e le Nazioni Unite relativo a Staff College (firmato il 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, e recepito con Legge n. 202 del 23 dicembre 2009), l'Italia ha assicurato a Staff College, nei periodi 2004-2006 e 2007-2009, un contributo annuo di 500.000 euro mediante leggi triennali. Dal 2011, i finanziamenti sono avvenuti attraverso il "Decreto Missioni" (con contributi di 250.000 euro annui nel 2011 e nel 2012, 500.000 euro nel 2013, 150.000 euro per il primo semestre 2014 e 150.000 euro nel secondo semestre 2014), in aggiunta ai contributi della Cooperazione Italiana.

Con il presente provvedimento, si prevede un contributo annuale ex lege a favore di UNSSC, che consisterà in 500.000 euro. Tale somma appare congrua rispetto ai contributi assicurati dall'Italia in passato, tenuto conto del ruolo di Paese ospite e delle necessità della struttura.

La previsione di un meccanismo ex lege consente di razionalizzare il sostegno finanziario assicurato dall'Italia a Staff College e, contestualmente, viene incontro alle esigenze di prevedibilità e continuità del contributo espresse dal Segretariato ONU.

Il presente Emendamento reca pertanto nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a € 500.000 annui a decorrere dal 2015.

Il versamento di contributi volontari di cui all'articolo 1, comma 2, costituisce invece una mera eventualità. Da tale previsione non scaturisce alcun obbligo a carico del bilancio dello Stato e, qualora se ne decidesse l'erogazione, essa avverrà nei limiti degli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente a valere sul capitolo 2180 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Nel corso del negoziato sul Protocollo di Emendamento al MoU del 1994 relativo alla Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi (UNLB) sono state accolte da parte italiana le principali richieste avanzate dalle Nazioni Unite, in particolare relative a:

1. **l'impegno delle autorità italiane a ribadire privilegi ed immunità della Base in caso di giudizio intentato contro le Nazioni Unite circa l'uso della struttura** (art. II del Protocollo, "Amendments to Article III"). L'inserimento di tale previsione è stato richiesto dal Segretariato ONU nel dicembre 2011.
2. **l'individuazione della sede idonea ad esaminare proposte di permuta di beni e servizi come modalità di rimborso all'Italia degli oneri non ricorrenti** (art. III del Protocollo, "Amendments to Article VIII"). L'Italia aveva proposto a dicembre 2011 di emendare l'art. VIII dell'MoU inserendo un riferimento alla permuta in loco di beni e servizi come modalità di rimborso delle Nazioni Unite al Governo italiano. E' stata accettata la proposta del Segretariato ONU di considerare il "Joint Committee" quale sede idonea ad esaminare la proposta della permuta di beni e servizi;
3. **facilitazioni nelle comunicazioni** (art. VI del Protocollo, "Amendments to Article XIII). Si tratta di una richiesta avanzata dall'ONU per adeguare il testo alla nuova realtà in espansione della Base e alle sue necessità;
4. **sicurezza** (art. VII del Protocollo, "Amendments to Article XV"). Si tratta di una richiesta avanzata dall'ONU per aggiornare il testo del Memorandum of Understanding alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1502 del 2003 sulla protezione del personale ONU;
5. **privilegi ed immunità** (art. IX del Protocollo, "Amendments to Article XVII"). E' una delle più importanti richieste dell'ONU (motivata dall'accresciuto peso della Base e alla necessità di adeguare lo status degli "internationally recruited UN officials"). In particolare, il nuovo articolo prevede:
 - par. 1- la possibilità di ottenere un permesso di lavoro per i coniugi (e per gli "immediate relatives dependent on members assigned to Premises");
 - par. 2- esenzioni fiscali non più solo sull'importazione di auto, bensì anche sull'acquisto, fermo restando il limite di n. 2 auto;

- par. 3- l'estensione alle categorie di personale P5, equiparati e superiori, delle esenzioni accordate dall'Italia al personale diplomatico di rango equivalente;
- par. 4- ingresso e soggiorno per una unità di personale domestico per ciascun "International recruited staff member" assegnato alla Base.
6. **durata (art. XI del Protocollo, "Amendments to Article XXV")**. Tale formulazione circa la durata del Protocollo è stata richiesta dall'ONU per venire incontro alle nuove esigenze della Base.

Dall'estensione prevista all'art. IX, par. 3 del Protocollo, derivano minori entrate per lo Stato. Sulla base dell'esperienza maturata in analoghi Accordi, si stima tali minori entrate in € 5.000 per ciascuno dei 9 funzionari interessati, per un totale di € 45.000

Il presente Protocollo reca pertanto nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dall'estensione dei privilegi al personale indicato dall'articolo IX pari a € 45.000 annui a decorrere dal 2015.

Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI

	2015	2016	2017
Acc. BIOVERSITY	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Acc. ESA-ESRIN	0	0	0
Emend. UNSCC	500.000	500.000	500.000
Prot. UNLB	45.000	45.000	45.000
ONERE TOTALE LEGGE	3.045.000	3.045.000	3.045.000

L'onere totale derivante dalla legge ammonta ad euro 3.045.000 a decorrere dal 2015. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 LUG. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Oggetto: Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

La stipula di un nuovo accordo con Bioersity relativo alla sede centrale dell'Organizzazione nasce dall'esigenza di assicurare maggiore stabilità finanziaria ad un'importante organizzazione internazionale ed a consolidare la sua presenza in Italia, scongiurando in tal modo il rischio di un possibile trasferimento della stessa in un altro Paese. La necessità della ratifica dell'Accordo, a norma dell'articolo 80 della Costituzione, deriva dai nuovi oneri per l'Erario derivanti dall'articolo XVI dell'Accordo, che istituisce un contributo annuo di 2,5 milioni di Euro nei confronti di Bioersity. Lo stesso articolo prevede la possibilità che tale importo sia ridotto qualora si provveda a mettere a disposizione dell'Organizzazione un immobile demaniale adeguato da adibire a sede della stessa.

L'Italia, potrà, con la ratifica dell'Accordo in parola, consolidare la presenza di un'importante organizzazione internazionale quale Bioersity nel nostro Paese, coerentemente con la linea politica di governo volta a rafforzare la città di Roma quale Terzo Polo delle Nazioni Unite (dopo New York e Ginevra) e polo internazionale della sicurezza alimentare, puntando anche a evitare possibili trasferimenti all'estero di agenzie multilaterali qui basate..

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con la legge 15 gennaio 1994, n. 66 l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.

Con la legge 15 gennaio 1994, n. 67 l'Italia ha quindi ratificato e dato esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'accordo si sostituisce al precedente già ratificato con legge 15 gennaio 1994, n. 67.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Oggetto: Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Necessità di assicurare all'Agenzia Spaziale Europea l'adeguato sfruttamento del centro ESRIN di Frascati per lo sviluppo delle attività, vista la crescente importanza della raccolta, l'archiviazione e la distribuzione di dati satellitari di osservazione della terra.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il 14 gennaio 1993 è stato firmato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea relativo alla Sede dell'ESA a Frascati, ratificato con la Legge 5 luglio 1995, n. 305. Successivamente sono stati stipulati i "contratti di superficie", rispettivamente il 4 gennaio 1994 e 9 giugno 1999, che verranno a scadenza il 4 gennaio 2014, con i quali è stato concesso all'Agenzia Spaziale Europea il diritto di superficie sui terreni dove è stato edificato lo stabilimento dell'Agenzia in Italia (ESRIN); in data 20 febbraio 2008 è stato infine sottoscritto

dall'Italia e dall'Agenzia il Memorandum d'Intesa per l'espansione delle attività dell'ESRIN, in attuazione di impegni derivanti dall'Accordo di sede del 14 gennaio 1993.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il proposito italiano di potenziamento è compatibile con quanto statuito nel cap. V della Risoluzione ESA/C-M/CCVI/Res.4, adottata il 25 novembre 2008, in cui viene incoraggiato l'interesse degli Stati membri che ospitano installazioni ESA allo sviluppo di tali siti, posto però che ne venga garantito un adeguato mantenimento.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

15) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi inanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ha notizia di analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'accordo si sostituisce al precedente già ratificato con Legge del 5 luglio 1995, n. 305.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Oggetto: Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'Emendamento all'accordo con UNSCC si inserisce nel più ampio progetto governativo di valorizzazione della presenza in Italia di prestigiose Organizzazioni internazionali come l'UNSCC, forte della lunga esperienza maturata nei decenni passati, a riscontro della volontà delle Nazioni Unite di considerare l'Italia uno degli Stati membri idonei a cooperare in settori importanti e sensibili.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con la legge 23 dicembre 2009, n. 202, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

16) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'atto emenda l'Accordo del 2003, già ratificato con legge 23 dicembre 2009, n. 202.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Oggetto: Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1)Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'Emendamento all'accordo con UNLB si inserisce nel più ampio progetto governativo di valorizzazione della presenza in Italia di prestigiose Organizzazioni internazionali, come l'UNLB, forte della lunga esperienza maturata nei decenni passati, a riscontro della volontà delle Nazioni Unite di considerare l'Italia uno degli Stati membri idonei a cooperare in settori importanti e sensibili.

2)Analisi del quadro normativo nazionale

Con la legge 4 marzo 1997, n. 62, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione al Memorandum d'intesa relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

3)Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6)Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7)Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

17) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'atto emenda il MoU del 1994, già ratificato con legge 4 marzo 1997, n. 62.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Oggetto: Accordo tra la Repubblica italiana e Bioersity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'Accordo di sede tra Bioersity e il Governo italiano, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, ha avuto esecuzione con Legge 15 gennaio 1994, n. 67. In base ad esso l'Organizzazione non beneficia di un contributo fisso da parte del Governo italiano (attualmente Bioersity fonda il proprio funzionamento esclusivamente su contributi volontari), nonostante una prassi consolidata a livello internazionale in base alla quale le Organizzazioni internazionali ricevono dal Paese ospitante una forma di sostegno finanziario diretto alla copertura delle principali spese correnti.

La mancanza di un contributo erogato su basi regolari per coprire i costi operativi pone pertanto l'Organizzazione in una situazione di estrema difficoltà gestionale.

La situazione descritta potrebbe indurre Bioersity a trasferire la propria sede altrove fuori dall'Italia. Non sono mancate negli ultimi anni manifestazioni di interesse in tal senso da parte di altri Paesi europei.

Bioersity International è stata fondata nel 1974 con il nome di "International Board for Plant Genetic Resources" (IBPGR), inizialmente in seno alla FAO. Nel 1994 Bioersity è diventata un'organizzazione indipendente, il cui Accordo Costitutivo, sottoscritto da 56 paesi, è depositato presso il Ministero degli Affari Esteri sotto nome legale "IPGRI".

Dal 1 luglio 2001 la sede centrale si trova a Maccarese (Fiumicino, Roma). Bioersity opera nell'ambito del Consorzio del CGIAR, che riunisce 15 centri di ricerca agricola che operano in diversi paesi del mondo. Presso Bioersity operano attualmente 400 unità di personale, di cui 160 nella sede centrale di Maccarese.

Bioersity opera nel settore della tutela della biodiversità in agricoltura per la promozione della sicurezza alimentare. L'Organizzazione si è progressivamente accreditata come punto di riferimento nel settore al livello internazionale, di pari passo con l'evoluzione del dibattito mondiale sulla sicurezza alimentare, che ha individuato nel rilancio della ricerca e nella gestione della biodiversità agraria una delle risposte chiave per incrementare la sicurezza alimentare e il livello di salute e nutrizione delle popolazioni, realizzando in tal modo l'obiettivo della riduzione della povertà.

Bioersity complementa e rafforza il Polo romano delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare. Interagisce efficacemente con FAO, IFAD e WFP e collabora con numerosi e autorevoli centri accademici e di ricerca italiani.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La stipula di un nuovo Accordo con Bioersity, attraverso l'istituzione di un contributo finanziario annuale, persegue l'obiettivo di assicurare all'Organizzazione migliori condizioni di ospitalità che possano garantirne la permanenza in Italia e consentire al contempo un potenziamento delle attività.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato con il permanere di Bioversity nel nostro Paese ed attraverso il consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate dall'Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare del Protocollo sarà l'Organizzazione, nella misura in cui la stessa potrà contare su una maggiore stabilità finanziaria e maggiori risorse per la realizzazione delle attività statutarie; l'Italia in quanto Paese ospite di Bioversity, nella misura in cui l'Organizzazione consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefici che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico - accademica impegnata nel settore della tutela della biodiversità per la sicurezza alimentare, poiché Bioversity potrà così sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati tra i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana e i rappresentanti designati da Bioversity hanno condotto alla finalizzazione del testo nel settembre 2014.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l'onere di 2.500.000 Euro che consentirà, comunque, di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici, e confermerà il ruolo della città di Roma quale "polo mondiale della sicurezza alimentare".

Per valutare compiutamente i ritorni economici derivanti dalla presenza di Bioversity in Italia rileva il fatto che, a fronte di un bilancio annuale di oltre 32 milioni di Euro, circa 18 milioni vengono spesi in Italia per l'acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani e il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia.

Si prevedono anche benefici concreti sulla formazione di esperienze nel settore della ricerca scientifica.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 relativo (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio che terrà conto, prioritariamente, del

consolidamento della situazione finanziaria e delle attività complessivamente realizzate da Bioversity, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto ai contributi scientifici alle istituzioni italiane e all'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari.

Oggetto: Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015.

Questo provvedimento non è soggetto ad AIR in quanto non comporta spese o istituzione di nuovi uffici.

Oggetto: Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di costituire lo United Nations System Staff College (UNSSC) con risoluzione 55/207 del 1 gennaio 2002 ha introdotto nel sistema onusiano un importante organismo deputato all'organizzazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale dell'ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, pace e sicurezza, diritti umani e diritto umanitario e della gestione interna del sistema onusiano.

L'UNSSC, presente in Italia a Torino nell'area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, coopera attivamente con le amministrazioni italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con Università statali e private e altri enti nazionali per gli obiettivi suindicati, offrendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema onusiano.

La collocazione dell'UNSSC in Torino su decisione delle Nazioni Unite è stata determinata dall'esperienza maturata oramai da più di 30 anni dall'OIL e dall'offerta italiana di poter stabilire la sede dell'UNSSC sul territorio italiano in base ad un Accordo bilaterale.

La mancanza di un contributo erogato su basi regolari per coprire i costi operativi pone l'UNSSC in una situazione di difficoltà gestionale cui l'Italia è chiamata a far fronte in considerazione dell'importanza e del prestigio dell'UNSSC, anche in termini di positivi effetti indiretti sul sistema-Paese.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La stipula di un Emendamento con l'UNSSC, attraverso l'istituzione di un contributo finanziario annuale, persegue l'obiettivo di assicurare all'Organizzazione migliori condizioni di ospitalità che possano garantirne un potenziamento delle attività.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato attraverso il consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate dall'Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare del Protocollo sarà l'Organizzazione, nella misura in cui la stessa potrà contare su una maggiore stabilità finanziaria e maggiori risorse per la realizzazione delle attività statutarie; l'Italia in quanto Paese ospite di UNSCC, nella misura in cui l'Organizzazione consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefici che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale; la comunità scientifico - accademica poiché UNSCC potrà così sviluppare al meglio le proprie attività istituzionali.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati tra i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana e i rappresentanti designati da UNSCC hanno condotto alla finalizzazione del testo nel corso del 2014.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l'onere di 500.000 Euro che, comunque, consentirà di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici, ivi inclusi l'acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani e il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia.

Si prevedono anche benefici concreti sulla formazione di esperienze nel settore di ricerca sulle relazioni internazionali.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 relativo (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate da UNSCC, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto ai contributi culturali alle istituzioni italiane e all'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari.

Oggetto: Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

In ambito Nazioni Unite è in corso da tempo un processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. L'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è dovuta progressivamente adattare alle nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del *peace-building* e *institution-building* di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra. La Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB), operativa a Brindisi dalla metà degli anni Novanta (inizialmente come deposito del materiale dismesso dalla missione UNPROFOR nella ex Jugoslavia), ha visto le proprie funzioni progressivamente ampliarsi negli anni, parallelamente all'accresciuto impegno delle NU nella stabilizzazione delle aree di crisi.

In tale contesto, anche al fine di migliorare l'efficacia, la capacità di dispiegamento, nonché di contenere i costi delle operazioni di pace, è stata presentata nel 2010 una nuova strategia per il supporto logistico, c.d. "*Global Field Support Strategy*". Tale strategia prevede un accentramento e una standardizzazione nella gestione delle attività di supporto logistico, con l'obiettivo di migliorare gli aspetti logistici delle missioni ONU. A tal fine, si iniziarono a concentrare nella Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi la gestione di importanti servizi a sostegno delle operazioni di pace, di assistenza umanitaria e delle missioni politiche speciali dispiegate nel mondo.

La Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista pertanto un ruolo centrale e diventa un "Centro di Servizi Globale", svolgendo un ruolo chiave come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace.

Tale progressiva evoluzione ha reso necessario, dopo 20 anni, un adattamento del MoU del 1994.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

La stipula di un Protocollo con l'UNLB persegue l'obiettivo di assicurare all'Organizzazione migliori condizioni di ospitalità che possano garantirne un potenziamento delle attività.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere verificato attraverso il consolidamento delle attività complessivamente realizzate dall'Organizzazione.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

A beneficiare del Protocollo sarà l'Organizzazione, nella misura in cui la stessa potrà contare su migliori condizioni per la realizzazione delle attività statutarie; l'Italia in quanto Paese ospite di UNLB, nella misura in cui l'Organizzazione consoliderà la propria presenza nel nostro Paese, con tutti i benefici che ne derivano in termini di positive ricadute economiche, politiche e di prestigio internazionale.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati tra i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana e i rappresentanti designati da UNLB hanno condotto alla finalizzazione del testo nel corso del 2014.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti internazionali che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi, tranne l'onere di 45.000 Euro che, comunque, consentirà di consolidare la presenza in Italia di un'importante organizzazione internazionale, con tutte le positive ricadute anche in termini economici, ivi inclusi l'acquisto di beni e servizi presso fornitori italiani e il pagamento degli stipendi al personale, di cui una quota rilevante è verosimilmente spesa in Italia.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 relativo (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica italiana.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, delle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Sulla base degli ottimi e frequenti contatti con la controparte, si valuteranno i risultati conseguiti ed eventualmente si individueranno, laddove necessari, i correttivi per migliorare l'efficacia della cooperazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto, prioritariamente, del consolidamento della situazione finanziaria e quindi delle attività complessivamente realizzate da UNLB, nonché degli effetti diretti sul territorio italiano dovuto all'indotto economico determinato dalla presenza dei funzionari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e *Bioversity International* relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;

b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;

c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;

d) Protocollo di emendamento del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dal-

l'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*).

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2015, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito "il Governo") e Bioversity International (qui di seguito "Organizzazione")

Considerato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede dell'IPGRI firmato a Roma il 10 ottobre 1991;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 10 ottobre 1991 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 27-31 agosto 1992;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo di sede del 10 ottobre 1991, firmato a Roma l'8-9 febbraio 1993;

Considerato che l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI) opera sotto la denominazione di "Bioversity International" ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto adottato il 19 settembre 2008 (qui di seguito "Statuto");

Considerato che gli articoli 2 e 18 dello Statuto disciplinano la competenza degli organi statuari dell'Organizzazione di scegliere ove stabilire la sede centrale e di concludere accordi su privilegi ed immunità;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I DEFINIZIONI

1. Nel presente Accordo:

- (a) l'espressione "Bioversity" significa Bioversity International denominato come "Organizzazione";
- (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;
- (c) l'espressione "competenti Autorità italiane" significa le Autorità nazionali ed altre della Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;
- (d) l'espressione "sede centrale" si intende:
 - (i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Organizzazione, da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione, sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa;
 - (ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Organizzazione, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso;
- (e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione;
- (f) l'espressione "beni dell'Organizzazione" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione in esecuzione di accordi per la gestione di

depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(g) l'espressione "archivi dell'Organizzazione" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computer, i manoscritti, le fotografie, i filmati; le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'Organizzazione o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(h) l'espressione "funzionari dell'Organizzazione" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II

SEDE CENTRALE E SUA INVIOLABILITÀ

1. La sede centrale è inviolabile. Nessuna persona che esercita una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni se non con il consenso del Direttore Generale.
2. Il consenso del Direttore Generale per l'ingresso nella sede centrale si considererà presunto nel caso di calamità naturali, di incendio o di ogni altro evento che costituisca una minaccia immediata alla vita umana.
3. La sede centrale non dovrà essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

ARTICOLO III

PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

1. Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO IV

SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

1. Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari.

ARTICOLO V

L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI

1. L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente.
2. I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.

ARTICOLO VI

PERSONALITÀ GIURIDICA

1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione internazionale con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni

istituzionali e, in particolare, di concludere accordi, di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporre e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VII COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne, trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non sono soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. Tale esenzione si estenderà, inter alia, alle pubblicazioni, ai dati elaborati da computer, alle fotografie, alle cinematografie, alle pellicole e alle registrazioni sonore.

2. L'Organizzazione avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

ARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

(c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

1. L'Organizzazione garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione del presente Articolo, l'Organizzazione può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte dal personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso e dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo Articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XI **ESENZIONE DA TASSAZIONE**

1. L'Organizzazione, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Organizzazione godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Organizzazione godrà delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

3. Le operazioni e le transazioni dell'Organizzazione aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, così come disposto nello Statuto dell'Organizzazione, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Organizzazione godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'Organizzazione. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia.

5. L'Organizzazione sarà esente, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Sarà esente, inoltre, da ogni imposizione fiscale sulle merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia.

6. In particolare, l'Organizzazione sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a tre comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche ed accorderà, per ognuno di essi, contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di Organizzazione internazionale.

7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.

ARTICOLO XII **PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE**

1. I funzionari dell'Organizzazione godranno nel territorio della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) immunità da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale;

- (b) immunità dell'ispezione e del sequestro del bagaglio ufficiale;
- (c) immunità giurisdizionale per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;
- d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Organizzazione o per conto di esso;
- e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;
- (f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
- (g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta o altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Organizzazione o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in Euro dall'Organizzazione nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, in esenzione doganale e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o più spedizioni successive che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Organizzazione;
- (i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, in esenzione doganale senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.
2. Il Governo rilascerà ai funzionari dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.
3. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell'Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.
4. Ogni anno, l'Organizzazione comunicherà al Governo la lista dei funzionari nonché le eventuali variazioni.

ARTICOLO XIII

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

§ I membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

- (a) Inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
- (b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
- (c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;
- (d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
- (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
- (f) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- (g) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.

ARTICOLO XIV

SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ ITALIANE

1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli dall'XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2) del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.
2. Le Autorità cui si riferisce il paragrafo 1) del presente Articolo sono:
 - (a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale;
 - (b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Organizzazione ed all'Organizzazione stessa.
3. L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.
4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.

**ARTICOLO XV
NORME DI SICUREZZA**

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le Autorità italiane.

**ARTICOLO XVI
CONTRIBUTO ANNUO**

Il Governo italiano verserà un contributo annuo pari ad Euro 2.500.000,00 a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo a titolo di rimborso di costi fissi di locazione e di amministrazione della sede centrale. Il predetto contributo annuo verrà decurtato della quota relativa al rimborso dei costi di locazione qualora il Governo italiano provveda a mettere a disposizione dell'Organizzazione un adeguato immobile demaniale.

**ARTICOLO XVII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione e il Governo, sarà risolta mediante negoziato tra le Parti.

**ARTICOLO XVIII
ARBITRATO**

1. Per le controversie sorte tra l'Organizzazione ed il suo personale, in base alla decisione adottata in occasione della 16ma riunione del Board of Trustees dell'Organizzazione in data 18 settembre 2000, della successiva comunicazione del Direttore Generale dell'Organizzazione del 12 ottobre 2000 al Direttore Generale dell'ILO e della Decisione del Governing Body dell'ILO adottata in occasione della 279ma Sessione del novembre 2000, è competente il Tribunale Amministrativo dell'ILO. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

**ARTICOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI**


1. Il presente Accordo entrerà in vigore, qualora si siano verificate le condizioni previste dall'articolo 5 dell'Accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche, il giorno della notifica che le procedure interne sono state completate dall'Organizzazione e dal Governo.
2. Su richiesta dell'una o dell'altra Parte potranno aver luogo consultazioni per eventuali modifiche al presente Accordo.
3. L'Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle Parti.
4. Il presente Accordo tra la Repubblica Italiana e Bioversity International sostituisce il precedente firmato a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra stesse Parti a Roma il 27-31 agosto 1992 e lo

scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993. Pertanto all'entrata in vigore del presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo e scambi di note precedenti.

Fatto a Roma il 5 maggio 2015, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Vice Ministro Lapo Pistelli



Per Bioversity International

Direttore Generale Ann Tutwiler



ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA

SULLE STRUTTURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA

La Repubblica Italiana (qui di seguito denominata "Italia")

e

L'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito denominata "l'Agenzia"),

denominate inoltre, singolarmente, "la Parte" e, collettivamente, "le Parti",

CONSIDERATA la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione"), firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;

CONSIDERATI l'Accordo del 14 gennaio 1993 tra l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea sull'insediamento dell'Agenzia Spaziale Europea in Frascati e i relativi accordi in vigore;

CONSIDERATO il contratto di superficie dell'ESRIN di cui all'Articolo 1 c) qui appresso;

TENENDO CONTO dell'evoluzione delle attività dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia e dell'esigenza di adeguare e aggiornare l'Accordo di cui sopra;

DESIDEROSI di regolamentare i rapporti tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Italia attraverso un unico strumento giuridico che disciplini le strutture e le attività attuali e future dell'Agenzia Spaziale Europea nella Repubblica Italiana;

CONSIDERATO l'Articolo XXVIII dell'Allegato I alla Convenzione;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- a. con il termine "Accordo" si intende il presente accordo, compresi gli Allegati I e II, come pure i contratti di superficie dell'ESRIN, che ne costituiscono parte integrante;
- b. con l'espressione "ESRIN" si intende la sede dell'Agenzia ubicata in Frascati, di cui all'Accordo del 14 gennaio 1993 summenzionato;
- c. con l'espressione "contratti di superficie dell'ESRIN" si intendono i contratti, stipulati il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, con i quali l'Agenzia Spaziale Europea ha ottenuto in affitto il terreno su cui è stata edificata la sede dell'ESRIN;
- d. con il termine "Terreno" si intende la superficie menzionata nei contratti di superficie dell'ESRIN nel comune di Frascati, di proprietà dell'Italia, di cui all'Allegato I lettera a), come pure ogni altra superficie che l'Italia metta a disposizione dell'Agenzia per lo svolgimento delle sue attività ufficiali nel quadro di eventuali accordi stipulati in futuro dalle Parti.
- e. con il termine "Locali" si intendono gli immobili, parti di immobili e le strutture annesse, compresi gli impianti di proprietà o messi a disposizione dell'Agenzia, o da essa gestiti, occupati e/o utilizzati in Italia a titolo permanente o temporaneo per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali;
- f. con il termine "Sede" si intende il terreno e i locali su di esso edificati;
- g. con l'espressione "Direttore Generale" si intende, il Direttore Generale dell'Agenzia di cui all'Articolo XII 1.b della Convenzione;
- h. con l'espressione "Personale dirigente" si intende il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell'ESA;
- i. con il termine "membro del personale" si intende un dipendente dell'Agenzia designato in virtù delle disposizioni dell'Articolo XII della Convenzione, come stabilito nella Parte III qui appresso;
- j. con il termine "Esperti" si intendono gli esperti esterni chiamati dall'Agenzia ad assolvere a funzioni in collegamento con essa o compiere missioni per conto di essa;

- k. con l'espressione "Residenti permanenti" si intendono i dipendenti residenti in Italia da oltre sei anni alla data di entrata in servizio presso l'Agenzia in Italia;
- l. il termine "familiari" comprende:
- 1) il coniuge;
 - 2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;
 - 3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;
 - 4) indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato.
- m. con il termine "Governo" si intende il Governo italiano;
- n. con l'espressione "Stato Membro" si intende uno Stato Parte alla Convenzione ai sensi dell'Articolo 1.2 della stessa;
- o. con l'espressione "Rappresentante dello Stato Membro" si intende il rappresentante designato di uno Stato membro dell'Agenzia.

Articolo 2
Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo intende definire i requisiti necessari all'insediamento e al funzionamento della Sede dell'Agenzia sul territorio italiano, allo scopo di integrare e dare effetto alle disposizioni dell'Allegato I alla Convenzione e consentire all'Agenzia di svolgere le sue attività in maniera efficace.

PARTE II
SEDE E ATTIVITA DELL'AGENZIA

Articolo 3
Sede dell'ESRIN

1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali in Italia.

Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante.

2. L'Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del Terreno della Sede dell'ESRIN. Per quanto attiene all'estensione, l'Italia adotterà ogni necessario provvedimento affinché essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell'ESRIN ai sensi del presente Accordo.
3. L'Agenzia verserà all'Italia un canone annuale di 1 euro per l'utilizzo del Terreno.

Articolo 4

Potenziale di espansione

1. L'Italia compirà ogni sforzo necessario al fine di agevolare il potenziale di espansione della Sede dell'Agenzia sul proprio territorio per il compimento dei fini della stessa.
2. Qualora si manifestasse l'esigenza di costruire nuove sedi o di ampliare quella esistente, l'Agenzia si consulterà con l'Italia nel quadro del Comitato Consultivo, di cui all'Articolo 21. L'Italia compirà ogni sforzo necessario per soddisfare tali esigenze alle stesse condizioni stabilite nel presente Accordo.
3. Allo scopo di regolamentare l'ubicazione e il funzionamento di sedi supplementari dell'Agenzia in Italia, le Parti potranno, in tempo debito, concludere accordi attuativi del presente Accordo, in conformità con le disposizioni in esso contenute.

Articolo 5

Diritti relativi all'uso del terreno

1. L'Agenzia utilizzerà il Terreno unicamente per lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, come definite dalla Convenzione.
2. L'Italia adotterà ogni necessario provvedimento per agevolare lo sviluppo e il funzionamento dell'ESRIN. Ai sensi della legislazione italiana, le opere necessarie per lo sviluppo ed il funzionamento dell'ESRIN saranno considerate di interesse di Stato per l'Italia.
3. Fatti salvi i diritti riconosciuti all'Agenzia ai sensi del presente Accordo, l'Italia garantisce di essere il legittimo proprietario del Terreno, sul quale non esistono diritti di terze parti o controversie con terze parti che potrebbero limitarne o precluderne l'uso da parte dell'Agenzia.
4. L'Agenzia avrà diritto di costruire, entro i confini del Terreno, nel rispetto dei contratti di superficie e di eventuali integrazioni, rinnovi o modifiche degli stessi, le installazioni che riterrà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. Salvo quanto diversamente stabilito, essa avrà la piena proprietà delle medesime installazioni.

5. L'Agenzia avrà diritto di costruire le strade che riterrà necessarie entro i confini del Terreno. Essa potrà inoltre affiggere tutti i cartelli, le targhe e le bandiere che riterrà utili.

L'Agenzia avrà diritto di recintare il Terreno e di vietarne l'accesso. Il diritto di utilizzare il Terreno include il diritto di accesso necessario per il Personale dell'Agenzia, gli Esperti, i Rappresentanti degli Stati membri, i fornitori e i visitatori.

Articolo 6 **Autorizzazioni**

L'Italia si impegna a concedere rapidamente e a titolo gratuito tutte le autorizzazioni di cui l'Agenzia potrebbe avere bisogno per le sue attività.

Articolo 7 **Servizi e supporto alla Sede**

1. L'Italia riconosce che determinati servizi e supporti sono necessari per un funzionamento appropriato ed efficace della Sede.

2. L'Italia effettuerà a sue spese il lavoro di preparazione del Terreno e fornirà i servizi necessari per l'utilizzo della Sede da parte dell'Agenzia; per quanto riguarda l'ESRIN, detti servizi sono illustrati all'Allegato II del presente Accordo.

3. L'Italia effettuerà, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche, gli opportuni lavori di costruzione e manutenzione delle strade di accesso alla Sede e garantirà la fornitura dei seguenti servizi pubblici, ma senza che ciò sia limitato da tale enumerazione: posta, telefono, connessione via cavo, elettricità, acqua, gas, protezione anti-incendio, corrente pubblica, sistemi di drenaggio, raccolta di rifiuti e rete di trasporto locale.

4. Ai fini della fornitura di detti servizi e supporti sarà applicata una riduzione tariffaria a condizioni analoghe a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano e alle missioni diplomatiche.

5. In caso di interruzione totale o parziale dei servizi e supporti, l'Agenzia godrà dello stesso trattamento preferenziale di cui godono le amministrazioni dello Stato italiano e le missioni diplomatiche.

6. L'Italia presterà la sua assistenza per l'ottenimento di servizi scolastici per i figli dei membri del personale dell'Agenzia nei pressi dell'ESRIN.

7. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborerà con i rappresentanti del Governo e con le autorità locali.

Articolo 8

Telecomunicazioni

1. L'Agenzia avrà il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni presso la propria Sede. L'Italia si adopererà affinché le necessarie autorizzazioni siano rilasciate tempestivamente per consentire all'Agenzia di installare e mettere in funzione antenne fisse e mobili, come pure altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite.

2. L'Italia autorizzerà l'Agenzia, in virtù della normativa in vigore, a utilizzare le frequenze radio necessarie al funzionamento degli equipaggiamenti di cui al paragrafo precedente. L'Agenzia sceglierà le frequenze di comune accordo con l'Italia. L'Italia adempirà alle formalità nazionali e internazionali necessarie e adotterà ogni provvedimento necessario per consentire all'Agenzia di ottenere e mantenere l'utilizzo delle frequenze radio.

3. L'Italia adotterà ogni provvedimento necessario per eliminare eventuali interferenze provocate da trasmissioni radio poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, incluse le interferenze provocate dal traffico aereo, al fine di impedire la violazione dei livelli di protezione.

A tal fine, l'Italia adotterà su richiesta dell'Agenzia, ai sensi della vigente normativa, una procedura tesa a garantire che non siano costruite nei pressi della Sede strutture che potrebbero generare interferenze radio con le bande di frequenza utilizzate dall'Agenzia e inoltre che il terreno, gli edifici e le strutture situati nei pressi delle stazioni abbiano un diritto di veduta in modo da impedire che la costruzione di nuove strutture o l'elevazione delle strutture esistenti interferisca con il punto di osservazione delle stazioni.

Articolo 9

Inviolabilità della Sede

1. Qualsiasi persona autorizzata ad accedere a qualsiasi luogo ai sensi di qualsiasi disposizione di legge non potrà esercitare tale prerogativa nei confronti della Sede dell'Agenzia, salvo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale o dal Capo della Sede da questi designato e facente le sue funzioni. Tuttavia, in caso di incendio o emergenze di altra natura che richiedano un tempestivo intervento di tutela si presume l'esistenza di detta autorizzazione. Qualsiasi persona entrata nella Sede con la presunta autorizzazione del Direttore Generale o del Capo della Sede dovrà, su richiesta del Direttore Generale o del Capo della Sede, abbandonare immediatamente i luoghi.

2. In altri casi, il Direttore Generale o il Capo della Sede valuteranno con la dovuta considerazione una richiesta di autorizzazione presentata dalle autorità dello Stato italiano per entrare nella Sede senza pregiudicare gli interessi dell'Agenzia.

Articolo 10

Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi

1. L'Agenzia avrà il diritto di inviare e ricevere corrispondenza per via postale o tramite colli sigillati opportunamente identificati; sono concessi privilegi e immunità analoghi a quelli previsti per il corriere e le valigette diplomatiche.

2. L'inviolabilità degli archivi di cui all'Articolo III dell'Annesso I alla Convenzione si applica alla totalità degli archivi, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici, dei vettori dati e di ogni altro materiale assimilabile appartenente all'Agenzia o da questa detenuto, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, e a tutte le informazioni in essi contenute.

Articolo 11

Esenzione dalle imposte

1. Nell'ambito delle sue attività istituzionali condotte presso la Sede, l'Agenzia, i suoi beni e le sue proprietà saranno esentati da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'ESRIN è stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

Agli effetti tributari, le attività ufficiali svolte dall'Agenzia si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale della medesima.

3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o di servizi per un valore superiore al tetto stabilito dalla normativa nazionale per le Organizzazioni Internazionali che già operano in Italia.

4. L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della

propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi.

5. L'Agenzia non godrà di nessuna esenzione o agevolazione per quanto riguarda tasse o diritti che costituiscono corrispettivi di "servizi di pubblica utilità" resi all'Agenzia.

Articolo 12

Importazione ed esportazione di prodotti e materiali dell'Agenzia

1. I prodotti, i materiali e le attrezzature importati o esportati dall'Agenzia o in nome e per conto di questa e necessari ai fini istituzionali saranno esentati da dazi e da ogni altro diritto all'importazione ed esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione ed esportazione.

L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per quantità rilevanti di operazioni di importazione che, ai fini del presente Accordo, saranno assimilate all'importazione di prodotti che superino il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali operanti in Italia.

2. L'Italia e l'Agenzia adotteranno le misure necessarie per agevolare sul piano pratico l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Qualora l'Agenzia decida di vendere o di cedere i prodotti, i materiali o le attrezzature importati in esenzione da imposte e dazi ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, essa fornirà alle autorità italiane competenti le relative dichiarazioni di importazione e provvederà al pagamento dei dazi e delle imposte ad essi afferenti. Il valore delle merci da dichiarare sarà quello attribuito al momento della cessione, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data; le autorità italiane competenti forniranno all'Agenzia le istruzioni necessarie in merito alla procedura da seguire.

Articolo 13

Veicoli dell'Agenzia

1. L'Agenzia sarà esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, destinati all'uso istituzionale. Per i detti veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficerà inoltre dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

2. I veicoli importati in regime di esenzione fiscale alle condizioni di cui al paragrafo 1 non potranno essere venduti o trasferiti a terzi, a titolo oneroso o meno, senza che sia stata precedentemente ottenuta l'autorizzazione delle autorità italiane e senza che

siano state pagate le imposte, le tariffe e i dazi ad essi afferenti. Nei casi in cui dette imposte, tariffe e dazi fossero stabiliti in base al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento del trasferimento, e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

PARTE III PERSONALE DELL'AGENZIA

Articolo 14 Membri del Personale

1. Il membro del personale che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e delle immunità previsti dall'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione e in particolare resta stabilito che i membri di tale personale:

- a. non hanno bisogno del permesso di lavoro né del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell'immigrazione e immatricolazione, purché siano in possesso della carta di identità di cui alla lettera (b) del presente articolo; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari e al loro personale di servizio unicamente entro i limiti del rapporto di lavoro con un membro del personale;
- b. otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità personale recante il loro nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità ed il loro rapporto con l'Agenzia;

Su richiesta dell'ESRIN, i familiari del membro del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare un'attività lavorativa nella Repubblica italiana.

A tal fine, l'ESRIN trasmetterà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica indicando il nome e il cognome del familiare residente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica notificherà all'ESRIN il suo consenso ad avviare la procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, con riferimento all'Accordo di Sede, potrà assumere il dipendente assoggettandolo alla legge italiana.

I familiari di cui sopra che abbiano ottenuto il permesso di esercitare un'attività lavorativa saranno assoggettati alla legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e di lavoro.

Qualora il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente completata, l'ESRIN presenterà una nuova richiesta ai sensi del presente Accordo.

I privilegi e le immunità di cui al presente Accordo non si applicano a tale tipo di attività lavorativa.

- c. beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per le missioni diplomatiche straniere in Italia, nel rispetto della legislazione italiana applicabile;
- d. qualora non siano cittadini italiani o residenti in Italia, per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN e per un massimo di due spedizioni, possono importare dal paese di ultima residenza e dal loro paese di origine la loro mobilia ed effetti personali in franchigia di dogana o possono acquistare detti articoli di valore rilevante nel paese ospitante senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di prima sistemazione. Ai fini del presente Accordo, per acquisto di articoli di valore rilevante si intende l'acquisto di beni e servizi il cui valore supera il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali in Italia.

La medesima disposizione si applica all'esportazione al momento della cessazione delle loro funzioni.

2. Oltre ai privilegi e alle immunità previsti all'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare e possedere in qualsiasi momento un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti.

Dette autovetture sono esenti dalle tasse automobilistiche durante la permanenza in Italia.

3. L'affitto di immobili ad uso abitativo da parte dei membri del personale è esente dall'imposta di registro. Ai fini dell'applicazione di detta esenzione il personale interessato dovrà presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale.

4. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Almeno una volta l'anno, essa trasmetterà alle autorità italiane competenti un elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari.

Articolo 15**Direttore Generale, Capo dell'ESRIN e Personale dirigente**

1. Ai sensi dell'Articolo XV dell'Allegato I alla Convenzione, il Direttore Generale dell'Agenzia gode, durante le sue visite in Italia, dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia.
2. Il Capo dell'ESRIN, in quanto rappresentante del Direttore Generale dell'Agenzia in Italia, gode dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica accreditata in Italia.
3. Il personale dirigente, ovvero i dipendenti di grado A4 e superiori, che esercitano le loro funzioni in Italia e non sono cittadini italiani né residenti permanenti in Italia, godono dei privilegi e immunità che l'Italia riconosce agli agenti diplomatici delle missioni diplomatiche sul proprio territorio; resta inteso che l'immunità non si applica nel caso di reati stradali commessi da un membro del personale o nel caso di danni provocati da un veicolo di sua proprietà o da esso guidato.
4. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai familiari del Direttore Generale dell'Agenzia. Esse non si applicano ai cittadini italiani né ai residenti permanenti in Italia.

Articolo 16**Previdenza sociale**

1. Poiché l'Agenzia si è dotata di un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore Generale e i membri del suo personale sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli Enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.
2. E' possibile stipulare accordi complementari al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno dell'Agenzia o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

Articolo 17
Imposta sul reddito

L'Italia non prenderà in considerazione gli stipendi e gli emolumenti versati dall'Agenzia e esenti dall'imposta nazionale sul reddito ai sensi dell'Articolo XVIII dell'Allegato I alla Convenzione ai fini del calcolo dell'indice d'imposta applicabile al reddito derivante da altre fonti o del raggiungimento della soglia di reddito che comporta l'obbligo di dichiarazione.

Tuttavia l'Italia mantiene il diritto di tenere conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo dell'indice di imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.

Articolo 18
Esperti

Il Governo riconosce l'importanza della presenza presso la Sede dell'ESRIN di Esperti e Rappresentanti degli Stati membri e di conseguenza ne garantisce la libera entrata e uscita in e dall'Italia. L'Italia rilascerà su richiesta una carta di identità speciale per gli esperti il cui incarico superi la durata di un anno.

Articolo 19
Patente di guida

Per la durata del loro servizio presso l'Agenzia, i membri del personale, i loro familiari e il loro personale di servizio, gli esperti e i loro familiari potranno continuare a guidare autovetture utilizzando la loro patente di guida straniera in corso di validità, purché siano in possesso di una carta di identità in corso di validità rilasciata dall'Italia ai sensi dell'Articolo 14.1 (b) del presente Accordo, o ottenere una patente di guida italiana dietro presentazione della patente di guida straniera in corso di validità, nel qual caso la patente rilasciata sarà valida solo per il periodo durante il quale il detentore eserciterà le sue funzioni presso l'Agenzia.

Articolo 20
Entrata, soggiorno e uscita

1. L'Italia garantirà la libera entrata e uscita in e dal territorio italiano ai soggetti in appresso elencati:
 - a. ai Rappresentanti degli Stati membri;
 - b. ai Membri del personale, ai loro familiari e al loro personale di servizio;
 - c. agli Esperti;
 - d. ai Tirocinanti assunti nell'ambito del programma di tirocinio dell'Agenzia;
 - e. a chiunque non rientri in una delle categorie di cui sopra e sia invitato dall'Agenzia per scopi ufficiali.

2. I visti o, se del caso, i visti multipli richiesti dai soggetti di cui al paragrafo 1 saranno rilasciati tempestivamente e senza oneri. L'Italia presterà assistenza, su richiesta, ai soggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo durante il loro soggiorno in Italia.

PARTE IV COORDINAMENTO

Articolo 21 Comitato Consultivo Congiunto

1. Un Comitato Consultivo Congiunto, composto dai rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità italiane interessate, incluso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Frascati, agevolerà l'attuazione del presente Accordo attraverso la consultazione tra le competenti autorità italiane e l'Agenzia e si riunirà ogni qualvolta ciò sarà necessario. Il Presidente del Comitato sarà nominato di comune accordo.

2. L'Italia farà ogni sforzo per aiutare l'Agenzia a stabilire e mantenere il buon funzionamento della sua Sede in Italia e si impegna a non intraprendere azioni che possano ostacolare le attività dell'Agenzia come indicate nella Convenzione. Qualora l'Italia si trovi comunque a prendere decisioni che rischiano di interferire con le attività dell'Agenzia, essa si impegna a consultarsi preventivamente con quest'ultima nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborerà strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le autorità locali nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Utilizzo dei privilegi e immunità

I privilegi e le immunità riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente Accordo sono conferiti nell'interesse dell'Agenzia e non a beneficio personale dei singoli individui; è dovere dell'Agenzia e di tutti i soggetti che godono di detti privilegi e immunità osservare in ogni altro aspetto le leggi e i regolamenti italiani.

Articolo 23
Responsabilità

All'Italia non sarà attribuita nessuna responsabilità giuridica nazionale o internazionale in ordine alle attività dell'Agenzia sul suo territorio, per atti o omissioni dell'Agenzia o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire nei limiti delle loro funzioni. L'Agenzia sollevierà l'Italia da ogni obbligo derivante da rivendicazioni avanzate nei confronti dell'Italia da una parte terza come conseguenza di detti atti o omissioni.

Articolo 24
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate gli strumenti di ratifica o di approvazione. L'accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Italiana sull'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali concluso il 14 gennaio 1993 è da ritenersi abrogato dal presente Accordo dalla data della sua entrata in vigore.

2. Salvo in caso di cessazione anticipata ai sensi dell'Articolo 26, il presente Accordo resterà in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o più sedi nel territorio italiano.

Articolo 25
Emendamenti

Il presente Accordo, come pure gli Allegati I e II possono essere emendati dalle Parti di comune accordo.

Articolo 26
Cessazione

1. Il presente Accordo cesserà in anticipo rispetto alla data di scadenza di cui all'Articolo 24 qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

a. in caso di scioglimento dell'Agenzia alle condizioni previste dall'Articolo XXV della Convenzione;

b. nel caso in cui l'Italia denunci la Convenzione, ai sensi dell'Articolo XXIV della stessa. Tra la data della denuncia e la data in cui essa avrà effetto, l'Italia si impegna a negoziare con l'Agenzia Spaziale Europea allo scopo di concludere un accordo speciale ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo XXIV della Convenzione. In attesa dell'esito del negoziato, resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo.

2. Le Parti potranno decidere di comune accordo di porre fine al presente Accordo per una Sede specifica.

Articolo 27

Effetti della cessazione

1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'Articolo 26.1 a), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXV della Convenzione.
2. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai sensi dell'Articolo 26.1 b), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo XXIV della Convenzione.
3. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse per una Sede specifica ai sensi dell'Articolo 24.2:
 - a. l'Italia avrà un diritto di opzione per l'acquisto, a prezzi non inferiori a quelli di mercato, di ogni bene mobile o attrezzatura dell'Agenzia che si trovi presso la Sede e che l'Agenzia non intenda spostare;
 - b. le condizioni per il trasferimento all'Italia delle installazioni fisse dell'Agenzia o di quelle destinate a rimanere presso la Sede, nonché l'onere di tale trasferimento saranno stabiliti con un accordo a parte.

Articolo 28

Consultazioni e soluzione delle controversie

Ogni controversia in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Accordo che non potesse essere risolta tramite consultazioni tra le Parti potrà essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte a un tribunale arbitrale per la soluzione ai sensi dei paragrafi 2 a 6 dell'Articolo XVII della Convenzione e di eventuali norme aggiuntive promulgate in materia al momento della presentazione. Qualora una Parte intenda sottoporre una controversia a un tribunale arbitrale, essa lo notificherà all'altra Parte.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Roma

il 12 luglio

nell'anno 2012

In due originali in lingua italiana e in lingua inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana




Per l'Agenzia Spaziale Europea



Allegato I**Descrizione del terreno di cui agli Articoli 1.d. e 3**

- a) Il terreno su cui è situata la Sede dell'ESRIN nel comune di Frascati e di proprietà dell'Italia ai sensi dell'Articolo 1 lettera d) risulta dalla planimetria unita al presente Allegato.
- b) I confini del terreno per l'estensione dell'ESRIN di cui all'Articolo 3.2 risultano tracciati in arancione sulla planimetria unita al presente Allegato; Catasto Terreni Frascati foglio n° 6, lotti 527, 528, 529, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 984, 1101, 1226 e Catasto Fabbricati Frascati foglio nr. 6 lotto 1101 sub I.
- c) La strada di accesso di cui al paragrafo c) dell'Allegato II al presente Accordo, come pure il ponte esistente sono tracciati in nero sulla planimetria unita al presente Allegato. Il tracciato della strada di accesso all'ESRIN e del secondo ponte di cui al paragrafo b) dell'Allegato II al presente Accordo sono tracciati in rosso sulla planimetria unita al presente Allegato.



Allegato II**Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo**

In vista della sistemazione definitiva della Sede dell'ESRIN, l'Italia fornirà le seguenti prestazioni:

- a) l'allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del Terreno:
 - elettricità, compresa l'installazione dei trasformatori e dei trasformatori di riserva necessari per la fornitura di 2500 KVA;
 - acqua, per una fornitura di 150.000 litri giornalieri;
 - fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;
 - telefono e sistema d'allarme (collegato al più vicino posto antincendio);
 - linee telefoniche e linee di trasmissione di dati, conformemente alle indicazioni fornite dall'Agenzia;
- b) la costruzione di un secondo ponte;
- c) la manutenzione della strada di accesso, compresi i ponti e la stazione ferroviaria "Tor Vergata" dal lato opposto della strada.



Rappresentanza Permanente d'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi

Paris, 13 aprile 2015
Prot. N° 703

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi presenta i suoi complimenti all'Agenzia Spaziale Europea e ha l'onore di riferirsi all'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012. Ai fini della ratifica e delle successive procedure dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto si intende con la presente Nota Verbale modificare il testo dell'Accordo nel senso qui di seguito illustrato.

L'articolo 1 paragrafo 1) del testo in italiano:

"il termine "familiari" comprende:

- 1) *il coniuge*
- 2) *i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;*
- 3) *i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;*
- 4) *indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato".*

si intende riformulato come segue:

"il termine "familiari" comprende il coniuge, i figli del dipendente e del coniuge a carico degli stessi".

All'Agenzia Spaziale Europea
8-10 rue Mario Nikis
75738 Parigi Cedex 15
Francia

Tel. +33 (0)1 44 39 21 62

73 rue de Grenelle - 75007 Paris

Fax +33 (0)1 42 84 08 59

e-mail segreteria.ocse@esteri.it

L'articolo 1 paragrafo 1) del testo in lingua inglese:

"Members of the family means:

- 1) The spouse;*
- 2) The direct descendent of the Staff member and those of the spouse who are under 18 years old;*
- 3) The direct descendent of the Staff member and those of the spouse who are between 18 and 26 years old, provided that they are dependent or unable to support themselves;*
- 4) Irrespective of age, the direct descendent disabled or who are prevented by serious illness or invalidity provided that the Agency supplies the Government with a certificate to that effect".*

si intende riformulato come segue:

" "Members of the family" means the spouse, the children of the Staff member and those of the spouse provided that they are their dependents".

L'articolo 11 paragrafo 4) del testo in italiano:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte del consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi".

si intende riformulato come segue:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale del gas naturale consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi".

L'articolo 11 paragrafo 4 del testo in lingua inglese:

"The Agency shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

si intende altresì riformulato come segue:

"The Agency shall also be exempt from excise duties on electricity and natural gas and the regional surcharge on natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

L'accettazione di questa Nota Verbale da parte dell'Agenzia Spaziale Europea equivarrà all'accettazione della modifica del testo dell'Accordo.

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi si avvale dell'occasione per rinnovare all'Agenzia Spaziale Europea gli atti della sua più alta considerazione.

L'Ambasciatore

Gabriele Checchia



**headquarters**

8-10 rue Mario Nikis
F-75738 Paris Cedex 15
France
T +33 (0)1 53 69 76 54
F +33 (0)1 53 69 75 60
www.esa.int

N° IPL-L/13345

NOTA VERBALE

L'Agenzia Spaziale Europea presenta i suoi complimenti alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi e ha l'onore con la presente Nota Verbale di accettare le modifiche all'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sulle strutture dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia, fatto a Roma il 12 luglio 2012, proposte nella Nota Verbale inviata il 13 aprile 2015 da parte della Rappresentanza Permanente e di seguito riportate:

L'articolo 1 paragrafo 1) del testo in italiano:

"il termine "familiari" comprende:

- 1) il coniuge*
- 2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età inferiore a 18 anni;*
- 3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di età compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;*
- 4) indipendentemente dall'età, i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidità, a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato".*

si intende riformulato come segue:

"il termine "familiari" comprende il coniuge, i figli del dipendente e del coniuge a carico degli stessi".

L'articolo 1 paragrafo 1) del testo in lingua inglese:

"Members of the family means:

- 1) The spouse;*
- 2) The direct descendent of the Staff member and those of the spouse who are under 18 years old;*
- 3) The direct descendent of the Staff member and those of the spouse who are between 18 and 26 years old, provided that they are dependent or unable to support themselves;*
- 4) Irrespective of age, the direct descendent disabled or who are prevented by serious illness or invalidity provided that the Agency supplies the Government with a certificate to that effect".*

European Space Agency
Agence spatiale européenne



si intende riformulato come segue:

"Members of the family" means the spouse, the children of the Staff member and those of the spouse provided that they are their dependents".

L'articolo 11 paragrafo 4) del testo in italiano:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte del consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi".

si intende riformulato come segue:

"L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, sul gas metano e sull'addizionale regionale del gas naturale consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo delle esenzioni potranno essere accordati rimborsi".

L'articolo 11 paragrafo 4) del testo in inglese:

"The Agency shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

si intende riformulato come segue:

"The Agency shall also be exempt from excise duties on electricity and natural gas and the regional surcharge on natural gas consumed within its Site except for the installation for private use. Refunds may be granted instead of exemption from payment".

Di conseguenza l'Accordo di Sede tra la Repubblica Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea sarà modificato conformemente.

L'Agenzia Spaziale Europea si avvale dell'occasione per rinnovare alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi gli atti della sua più alta considerazione.

Parigi, il 27 aprile 2015


Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'ESA
73, rue de Crémille
75007 Paris
France

European Space Agency
Agence spatiale européenne

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO FRA LE NAZIONI UNITE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE, FATTO A TORINO IL 16 SETTEMBRE 2003

Il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite (qui di seguito denominate "Parti contraenti"),

CONSIDERANDO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite sullo Status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003 ed emendato a Torino il 28 settembre 2006 (qui di seguito denominato "Accordo di sede"),

CONSIDERANDO le intervenute intese tra le Parti contraenti,

convengono:


Articolo 1

1. Il Governo Italiano verserà a Staff College un contributo annuo pari a Euro 500.000,00.
2. Il Governo Italiano potrà eventualmente versare contributi volontari addizionali sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

L'emendamento entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne.

Fatto a Torino il 20 settembre 2005 in duplice esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per le Nazioni Unite

**Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding
between the Government of the Italian Republic and the United Nations
regarding the use by the United Nations of Premises on Military Installations in
Italy for the
Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations**

Whereas on 23 November 1994 the Government of the Italian Republic and the United Nations signed the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the Use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations (the "MOU");

Whereas, since the signature of the MOU, a significant expansion of the United Nations Logistics Base (UNLB) logistics and support functions has taken place to respond to the growing needs of peacekeeping, humanitarian and related operations, as noted by the General Assembly in its resolution 64/269 of 3 August 2010, and new facilities have consequently been provided by the Government of the Italian Republic;

Whereas the Parties recognize that the United Nations Logistics Base is likely to further expand its activities to respond to the growing needs of peacekeeping operations, and the consequent increase in the number of its personnel;

Whereas, by its resolution 1502 (2003) of 26 August 2003, the Security Council requested the Secretary-General of the United Nations to seek the inclusion of, and that host countries include, key provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, including among others, those regarding prevention of attacks against members of United Nations operations, the establishment of such attacks as crimes punishable by law and the prosecution and extradition of offenders, in future as well as, if necessary, existing status-of-forces, status-of-mission and host country agreements;

Whereas the Parties wish to amend the MOU to include key provisions of the Convention on Safety of United Nations and Associated Personnel;

Now, therefore, the Government of the Italian Republic and the United Nations hereby agree to amend the MOU as follows:

ARTICLE I

The words "Republic of Italy" in the MOU shall be replaced throughout the text of the MOU with "Italian Republic".

ARTICLE II

Amendments to Article III (Application of the Convention)

A second sentence shall be inserted in Article III so that the provision reads as follows:

The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping, humanitarian and related operations, as well as members assigned to Premises and experts on mission shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities provided for in the Convention. In the event that legal process is brought against the United Nations in connection with the use of the Premises, the appropriate Italian authorities shall take appropriate action to assert the privileges and immunities of the United Nations before the courts of the Italian Republic.

ARTICLE III
Amendments to Article VIII
(Goods, Services and Facilities on Military Installations)

Article VIII, Paragraph 1, second sentence, shall be amended to read as follows:

However, the United Nations shall reimburse the Government, or exercise the share swap – through the provision of goods and services - or other modes provided by current law, for costs it may incur in excess of the Government's normal costs, as described in the preceding provision, which are directly attributable to the United Nations use of Premises. The terms and conditions must be set in specific or locally based Implementation Agreements.

ARTICLE IV
Amendments to Article IX
(Exemption from Taxation, Duties, Prohibitions and Restrictions)

Article IX, paragraph 3 shall be amended to read as follows:

3. With respect to value-added taxes ("Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)"), the United Nations shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases. For the purposes of this Agreement, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold provided for under Italian legislation in respect of international organizations in Italy.

ARTICLE V
Amendments to Article XI
(Inviolability of Exclusive Use Premises)

1. Article XI shall be amended to read as follows:

1. Without prejudice to the fact that the Military Installation on which Exclusive Use Premises are located remains under the authority of the appropriate Italian authorities and Government territory, Exclusive Use Premises shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the United Nations. No officer of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter Exclusive Use Premises to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by, the United Nations. The consent of the United Nations to

such entry shall be presumed in the event of fire or other analogous emergency requiring urgent action. Subsequent procedural arrangements at the local level shall ensure the necessary automation for access in case of urgent technical assistance. Any person who has entered Exclusive Use Premises with the presumed consent of the United Nations, shall, if so requested by the United Nations, leave Exclusive Use Premises immediately. Without prejudice to the provisions of the Convention or this Memorandum of Understanding, the United Nations shall prevent Exclusive Use Premises from being used as a refuge by persons who are required by the Italian Judicial Authority for arrest.

2. A second paragraph shall be added to Article XI to read as follows:

2. The property, funds and assets of the United Nations, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping and related operations, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. The first paragraph of Article XI shall be numbered as paragraph 1.

ARTICLE VI
Amendments to Article XIII
(Communications Facilities)

1. Article XIII, Paragraph 2(a) shall be amended to read as follows:

2. In addition to the provisions of paragraph 1 above:

(a) The United Nations shall have the authority to install and operate within Exclusive Use Premises radio sending, receiving and repeater stations as well as satellite systems to connect appropriate points in the Italian Republic with each other and with appropriate points in other countries, and to store and exchange telephone, voice, facsimile, video and other electronic data with the United Nations global telecommunications network and with and between the Specialized Agencies of the United Nations, other related organizations, and any other bodies as appropriate. The telecommunications services shall be operated in accordance with the International Telecommunications Convention and Regulations.

2. Article XIII, paragraph 2(b) shall be amended to read as follows:

(b) The United Nations shall enjoy, within the Italian Republic, the right to unrestricted communication by radio (including satellite, mobile and hand-held radio), telephone, telegraph, electronic mail, facsimile, or any other means, and of establishing the necessary facilities for maintaining such communications within and between the Premises, including the laying of cables and land lines and the establishment of fixed and mobile radio sending, receiving and repeater stations. Use of those local systems by the United Nations shall be charged at the most favourable rate.

3. The following two sub-paragraphs shall be added to Article XIII, paragraph 2 after paragraph 2(b):

(c) The frequencies on which the services referred to in paragraphs (a) and (b) above may operate shall be decided upon in cooperation with the appropriate Italian authorities and shall be allocated expeditiously by the appropriate authorities. The United Nations shall be exempt from any and all taxes on, and from any and all fees for, the allocation of frequencies for this purpose, as well as from any and all taxes on, and all fees for, their use.

(d) The United Nations shall have the right to use codes and to dispatch and receive its correspondence by courier or in bags, which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

ARTICLE VII
Amendments to Article XV
(Security)

The following paragraph shall be added after paragraph 5 of Article XV:

6. The Government shall ensure that the provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, to which the Italian Republic is a party, are applied to the United Nations and with respect to members assigned to Premises and visitors at the Premises, as well as their respective property and equipment.

ARTICLE VIII
Amendments to Article XVI
(Travel and Transport)

Article XVI, paragraph 4 shall be amended to read as follows:

4. Incident to the United Nations use of Exclusive Use Premises, aircraft of the United Nations, including civilian aircraft chartered or leased by the United Nations, and military aircraft of a contributing State providing services to the United Nations, may, upon advance notice and subject to applicable rules and standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO), take-off, fly-over, land and park on the territory of the Italian Republic. In particular, such flights are to be performed with jet subsonic aircrafts compliant with the prescriptions of Chapter 3, part II, Volume I of Annex 16 of ICAO. Such aircraft may use the airport facilities of a Military Installation, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the terms and conditions set forth in the Implementation Agreement.

ARTICLE IX
Amendments to Article XVII
(Privileges and Immunities)

1. Article XVII, paragraph 1(d) shall be amended to read as follows:

(d) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigrations restrictions and alien registration. On request from the United Nations, the

spouses and immediate relatives dependent on members assigned to Premises, who are resident in the Italian Republic, shall be accorded opportunity to take up employment in the Italian Republic. The privileges and immunities set forth in this Memorandum of Understanding shall not apply with respect to such employment. For the application of this paragraph, the UNLB will send a Note Verbale to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic informing it of the name of the family member, who resides in Italy, and who has received a job offer on which he/she intends to agree. The Diplomatic Protocol of the Italian Republic will notify expeditiously the UNLB of its consent to initiate the procedure for establishing the employment relationship. The employer, by referring to this MOU, will be able to hire the employee under the Italian law. The above Family members, who have obtained permission to perform a working activity, will be subject to the legislation in force in Italy with regards to tax, social security and work. In the case where the Family member wishes to take up a new working activity that is different from a previous one, or continue a working activity previously completed, the UNLB will have to submit a new request to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic.

2. Article XVII, Paragraph 1(g) shall be amended to read as follows:

(g) have the right to purchase and import for personal use free of customs duties, taxes and other levies, prohibitions and restrictions, automobiles for personal use and articles for personal consumption in accordance with the exemptions normally accorded to members of diplomatic missions, in the Italian Republic. However, with respect to vehicles imported duty-free, the number shall be limited to two and such vehicles may be replaced only after a period of three years following the date of the preceding importation. Vehicles imported by members assigned to Premises shall be registered in a special series.

3. Article XVII, Paragraph 2 shall be amended to read as follows:

2. In addition to the privileges and immunities set forth under paragraph 1 above, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on the Premises, as well as members assigned to Premises at the level of P5 and above, shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children, the privileges, immunities, exemptions and facilities normally accorded by the Government to members of comparable rank of the diplomatic corps in the Italian Republic.

4. A new paragraph 3 shall be added to Article XVII as follows:

3. The appropriate Italian authorities shall grant entry and stay to one household employee per each internationally recruited staff member assigned to the Premises as speedily as possible, having due regard to the national law of the Italian Republic on immigration. They shall be exempt from work permits or residence permits and not be subject to the provisions governing immigration restrictions and alien registration, only as far as their working relationship with a staff member is concerned.

ARTICLE X
Amendments to Article XXI
(Identification)

Article XXI, Paragraphs 1 and 2, shall be amended to read as follows:

1. The United Nations shall issue all members assigned to Premises an identification card showing full name, title, United Nations index number (if appropriate) and photograph.

2. Members assigned to Premises shall be required to present, but not to surrender, their United Nations identity cards upon request by appropriate Italian authorities.

ARTICLE XI
Amendments to Article XXV
(Final Provisions)

1. Article XXV, Paragraph 3 shall be amended to read as follows:

3. The United Nations shall have the right, at a minimum, to use and occupy the Premises as a United Nations Logistics Base for ten (10) years from the date of the signature of the Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations. This Memorandum of Understanding may be terminated by either the Government of the Italian Republic or the United Nations providing sixty (60) months prior notice in writing.

ARTICLE XII
Final Provisions


1. The present Protocol shall enter into force upon its ratification by the Government in accordance with the Italian Republic's constitutional requirements.

2. Except as otherwise amended by the forgoing amendments, all provisions of the MOU remain in full force and effect.

3. For the convenience of the Parties, the text of provisions of the MOU revised by this Protocol is attached to this Protocol as Annex 1. In the event of any inconsistency between the provisions of the MOU and this Protocol, on the one hand, and the provisions of Annex 1 on the other hand, the provisions of the MOU and of this Protocol shall prevail.

Done at New York 28th April 2013, in two original copies in English.

For the Government of the Italian Republic



For the United Nations



ANNEX I

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS REGARDING THE USE BY THE UNITED NATIONS OF PREMISES ON MILITARY INSTALLATIONS IN ITALY FOR THE SUPPORT OF PEACE-KEEPING, HUMANITARIAN AND RELATED OPERATIONS

ARTICLE I

DEFINITIONS

For the purposes of this Memorandum of Understanding the following definitions shall apply:

- (a) The expression "Government" means the Government of the Italian Republic;
- (b) The expression "United Nations" means the international organization established under the Charter of the United Nations;
- (c) The expression "Convention" means the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946 to which the Italian Republic became a party on 3 February 1958;
- (d) The expression "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;
- (e) The expression "appropriate Italian authorities" means such national or local authorities, including military ones, in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;
- (f) The expression "Military Installation" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, located in the Italian Republic within defined and clearly identifiable boundaries, coming under the jurisdiction of appropriate Italian authorities;
- (g) The expression "Exclusive Use Premises" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of Military Installations which the appropriate Italian authorities make available to the United Nations for its exclusive use;
- (h) The expression "Non-Exclusive Use Premises" means any land, buildings, related utilities, facilities, appurtenances or parts thereof, of Military Installations which appropriate Italian authorities make available to the United Nations for its non-exclusive use incident to the United Nations' use of Exclusive Use Premises;
- (i) The term "Premises" means Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises;
- (j) The expression "contributing State" means a Member State of the United Nations contributing property, funds and assets to the United Nations for its use in peace-keeping, humanitarian and related operations;
- (k) The expression "members assigned to Premises" means, regardless of their nationality, the official of the United Nations assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises and other officials of the United Nations assigned to such Premises, including locally recruited staff who are not assigned to hourly rates;
- (l) The expression "experts on mission" means persons, other than United Nations officials coming

within the scope of Article VI of the Convention, performing missions for the United Nations;

(m) The expression "Parties" means the Government and the United Nations.

ARTICLE II

PURPOSE OF THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

1. The purpose of this Memorandum of Understanding is to set forth the basic terms and conditions under which the Government shall place Exclusive Use Premises and Non-Exclusive Use Premises at the disposal of the United Nations for its use in providing support to peacekeeping, humanitarian and related operations, and under which the United Nations shall use such Premises.
2. Any additional terms and conditions applicable to Exclusive Use Premises, as well as any additional terms and conditions applicable to the use by the United Nations of Non-Exclusive Use Premises, shall be set forth in Implementation Agreements (hereinafter "the Implementation Agreement") to be entered into by the Parties in accordance with Article IV hereof.

ARTICLE III

APPLICATION OF THE CONVENTION

The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping, humanitarian and related operations, as well as members assigned to Premises and experts on mission shall enjoy the privileges, immunities, exemptions and facilities provided for in the Convention. In the event that legal process is brought against the United Nations in connection with the use of the Premises, the appropriate Italian authorities shall take appropriate action to assert the privileges and immunities of the United Nations before the courts of the Italian Republic.

ARTICLE IV

IMPLEMENTATION AGREEMENT

When the appropriate Italian authorities make available Premises to the United Nations, without charge unless otherwise agreed in writing, the Parties shall conclude the Implementation Agreement. The Implementation Agreement shall provide that the provisions of this Memorandum of Understanding are applicable thereto and shall set forth therein a description of the Premises, including, if applicable, a site plan.

ARTICLE V

EXCLUSIVE USE PREMISES

1. Exclusive Use Premises shall be for the exclusive use of the United Nations and shall be clearly defined and physically delimited as such on the ground.
2. Exclusive Use Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose of this Memorandum of Understanding.
3. The United Nations shall be responsible for the normal maintenance and upkeep of Exclusive Use Premises. The appropriate Italian authorities shall be responsible for major repairs of a non-recurring

nature related to damage resulting from force majeure or structural defects. The United Nations shall be responsible for the repair of damage directly attributable to its negligent use of Exclusive Use Premises. Whether the damage is due to the United Nations negligent use of Exclusive Use Premises shall be the subject of consultations between the Parties.

4. Upon the request of one of the Parties, the United Nations and the appropriate Italian authorities shall review the adequacy of Exclusive Use Premises. The Parties agree that any major modification, major remodelling or construction on Exclusive Use Premises shall be previously authorized in writing by the appropriate Italian authorities and shall be carried out in accordance with the procedures and terms to be set forth in the Implementation Agreement. The Parties further agree that minor modification and minor remodelling on Exclusive Use Premises shall also be carried out in accordance with the procedures and terms to be set forth in said Implementation Agreement.
5. The United Nations shall pay the expenses for any modification, remodelling or construction on Exclusive Use Premises.
6. Any modification, all remodelling and construction on Exclusive Use Premises shall be carried out in accordance with the pertinent Italian laws and regulations applicable to Military Installations.

ARTICLE VI

RESPONSIBILITY AND INSURANCE

1. It is the understanding of the Parties that the Italian Republic shall not, by reason of United Nations' activities under the present Memorandum of Understanding on its territory, incur any international legal responsibility for acts or omissions of the United Nations or members assigned to Premises acting or failing to act within the limits of their official functions.
2. The United Nations shall secure adequate insurance to cover responsibility towards third parties in relation to its official activities with regard to Exclusive Use Premises made available to the United Nations by the Government, without prejudice to the applicable provisions of the Convention.
3. In the event United Nations official activities in the Italian Republic, other than with regard to Exclusive Use Premises, give rise to allegations of responsibility to third parties, the United Nations shall, if necessary, make provision for an appropriate mode of settlement with said third parties in accordance with the provisions of Article VIII, Section 29 of the Convention. Nothing in the present Memorandum of Understanding shall be understood as preventing the United Nations from meeting this responsibility by way of commercial insurance or self-insurance.
4. The commercial insurance or self-insurance referred to in the above provision shall be in addition to the policies of insurance normally maintained by the United Nations with regard to its vehicles. The United Nations also requires that insurance be maintained on aircraft that it charters.
5. United Nations vehicles shall carry third party insurance. The foregoing provision of this paragraph shall not apply to United Nations vehicles which are stored on Exclusive Use Premises. In the event, however, stored vehicles are operated in the Italian Republic outside of Exclusive Use Premises, they shall also carry third party insurance.

ARTICLE VII

ACCIDENT OR INCIDENT INVESTIGATIONS

1. All accidents or other incidents that occur on Exclusive Use Premises shall be investigated by the United Nations.
2. Accidents or other incidents that occur on a Military Installation, except those occurring on Exclusive

Use Premises, involving personal injury/death or property damage/loss in which members assigned to Premises or property of the United Nations are involved, shall be jointly investigated by the Parties in accordance with terms and conditions to be set forth in a specific Implementation Agreement. Any such investigation shall be without prejudice to the Convention, the present Memorandum of Understanding and the competence of the Italian Judicial Authority.

ARTICLE VIII

GOODS, SERVICES AND FACILITIES ON MILITARY INSTALLATIONS

1. The Parties acknowledge and agree that the United Nations shall not be required to make payment towards, reimburse or otherwise share, in the Government's normal costs in providing any services, facilities, equipment, personnel or other requirements in efficiently maintaining and operating a Military Installation on which Premises are located. However, the United Nations shall reimburse the Government, or exercise the share swap – through the provision of goods and services - or other modes provided by current law, for costs it may incur in excess of the Government's normal costs, as described in the preceding provision, which are directly attributable to the United Nations use of Premises. The terms and conditions must be set in specific or locally based Implementation Agreements.
2. Without prejudice to the provisions of paragraph 1 above, the Government agrees that the United Nations shall be permitted, but not obligated, to purchase from the Government such goods, services and facilities as may be available on a Military Installation in accordance with terms and conditions to be set out in the Implementation Agreement. In that eventuality, the Government further agrees that the costs chargeable to the United Nations for any such purchase shall be based on the actual costs incurred by the Government for the goods, services and facilities supplied.
3. Furthermore, the Government agrees that members assigned to Premises shall be permitted to purchase from the Government such goods, services and facilities as are normally available on a Military Installation to Italian military personnel. The costs chargeable to members assigned to Premises shall be based on the actual costs incurred by the Government for the goods, services and facilities supplied.

ARTICLE IX

EXEMPTION FROM TAXATION, DUTIES, PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS

1. The United Nations, its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall, within the limits of its official activities, be exempt from all direct taxation levied by the State and the Regions, Provinces and Municipalities of the Italian Republic.
2. In order to achieve its purposes under the present Memorandum of Understanding, the United Nations shall enjoy, in respect of indirect taxation for purchases, services and transactions within the scope of its official functions, the same exemptions and facilities as enjoyed by the Government itself.
3. With respect to value-added taxes ("Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)"), the United Nations shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases. For the purposes of this Agreement, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold provided for under Italian legislation in respect of international organizations in Italy.
4. With regard to its use of Premises located on a Military Installation, the United Nations shall be exempt from consumer tax and related surcharges on electricity, methane gas and any type of fuel consumed for official use. In addition, no such taxes or related surcharges shall be levied on charges for public

general services provided to the United Nations pursuant to Article XII below.

5. The exemptions and facilities stipulated in this Article shall not apply to charges for public general services rendered to the United Nations, it being understood that such charges shall be at the rates duly established by the appropriate Italian authorities and that these charges shall be specifically identified and itemized.
6. The United Nations, in accordance with Section 7 (b). Article II of the Convention, shall be exempt from customs duties and from all other taxes, prohibitions and restrictions on goods, articles and materials of any kind imported or exported by the United Nations for its official use and activities.
7. Goods imported exempt from duties and taxes under the terms of this Memorandum of Understanding shall not be sold or given away to a third party unless the prior agreement of the appropriate Italian authorities has been obtained and the applicable duties and taxes paid by the third party. Where such duties and taxes are calculated on the basis of the value of the goods, the value at the time of disposal and the rates in force at that time shall apply.
8. The United Nations shall be exempt from customs duties ("dazi"), vehicle ownership tax and any other duties, as well as from all prohibitions and restrictions in respect of the import of motor vehicles, including spare parts therefor, required for official use. The United Nations may dispose freely of such vehicles three years after their importation, without any prohibition, restriction, customs duties or other levies. Notwithstanding the preceding provision, such vehicles may be disposed of at an earlier date, subject to the mutual agreement of the Parties. Such vehicles shall be registered and licensed in accordance with applicable Italian laws and regulations. The Government shall provide such special license plates for United Nations vehicles as may be appropriate under Italian laws and regulations.
9. Fuel and lubricants for vehicles may, for United Nations' official use and activities, be imported, exported or locally purchased free of customs duties, and all taxes, prohibitions and restrictions.

ARTICLE X

UNITED NATIONS FLAG AND MARKINGS

1. The Government shall recognize the right of the United Nations to display the United Nations flag and/or emblem on Exclusive Use Premises, buildings located thereon, and on its vehicles, vessels and aircraft.
2. Vehicles, vessels and aircraft of the United Nations shall carry a distinctive United Nations identification which shall be notified to the appropriate Italian authorities.

ARTICLE XI

INVOLABILITY OF EXCLUSIVE USE PREMISES

1. Without prejudice to the fact that the Military Installation on which Exclusive Use Premises are located remains under the authority of the appropriate Italian authorities and Government territory, Exclusive Use Premises shall be inviolable and subject to the exclusive control and authority of the United Nations. No officer of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter Exclusive Use Premises to perform any duties therein except with the consent of, and under conditions approved by, the United Nations. The consent of the United Nations to such entry shall be presumed in the event of fire or other analogous emergency requiring urgent action. Subsequent procedural arrangements at the local level shall ensure the necessary automation for access in case of urgent technical assistance. Any person who has entered Exclusive Use Premises with the presumed consent of the United Nations, shall, if so requested by the United Nations, leave Exclusive Use Premises immediately. Without prejudice to the provisions of the Convention or this

Memorandum of Understanding, the United Nations shall prevent Exclusive Use Premises from being used as a refuge by persons who are required by the Italian Judicial Authority for arrest.

2. The property, funds and assets of the United Nations, including equipment and materials leased, chartered or otherwise made available to the United Nations for its peacekeeping and related operations, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

ARTICLE XII

PUBLIC GENERAL SERVICES AND FACILITIES

1. The appropriate Italian authorities shall undertake to assist the United Nations as far as possible in obtaining and making available, without limitation by reason of this enumeration, electricity, water, sewerage, gas, post, drainage, collection of refuse, fire protection and other facilities at the most favourable rate, and in the case of interruption or threatened interruption of service, to give as far as is within its powers the same priority to the needs of the United Nations as to essential Government services. Payment for such public general services and facilities shall be made by the United Nations on terms to be agreed with appropriate Italian authorities.
2. The United Nations shall be responsible for making suitable arrangements for the provision of public general services and facilities to Exclusive Use Premises on a Military Installation and shall, upon request, make arrangements for duly authorized persons representing the appropriate public general service bodies to install, inspect, repair, maintain, reconstruct, and relocate utilities, conduits, mains and sewers within Exclusive Use Premises under conditions which shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of the United Nations.

ARTICLE XIII

COMMUNICATIONS FACILITIES

1. The United Nations shall enjoy the facilities in respect of communications provided in Article III of the Convention and shall, in co-ordination with appropriate Italian authorities, use such facilities as may be required for the performance of its task. Issues with respect to communications which may arise which are not specifically provided for in the present Memorandum of Understanding shall be dealt with pursuant to the relevant provisions of the Convention.
2. In addition to the provisions of paragraph 1 above:
 - (a) The United Nations shall have the authority to install and operate within Exclusive Use Premises radio sending, receiving and repeater stations as well as satellite systems to connect appropriate points in the Italian Republic with each other and with appropriate points in other countries, and to store and exchange telephone, voice, facsimile, video and other electronic data with the United Nations global telecommunications network and with and between the Specialized Agencies of the United Nations, other related organizations, and any other bodies as appropriate. The telecommunications services shall be operated in accordance with the International Telecommunications Convention and Regulations.
 - (b) The United Nations shall enjoy, within the Italian Republic, the right to unrestricted communication by radio (including satellite, mobile and hand-held radio), telephone, telegraph, electronic mail,

facsimile, or any other means, and of establishing the necessary facilities for maintaining such communications within and between the Premises, including the laying of cables and land lines and the establishment of fixed and mobile radio sending, receiving and repeater stations. Use of those local systems by the United Nations shall be charged at the most favourable rate.

- (c) The frequencies on which the services referred to in paragraphs (a) and (b) above may operate shall be decided upon in cooperation with the appropriate Italian authorities and shall be allocated expeditiously by the appropriate authorities. The United Nations shall be exempt from any and all taxes on, and from any and all fees for, the allocation of frequencies for this purpose, as well as from any and all taxes on, and all fees for, their use.
- (d) The United Nations shall have the right to use codes and to dispatch and receive its correspondence by courier or in bags, which shall have the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

ARTICLE XIV

FINANCIAL FACILITIES

1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind, for official purposes the United Nations:
 - (a) may hold funds or currency of any kind and operate accounts in any currency;
 - (b) shall be free to transfer its funds or currency from the Italian Republic to another country or within the Italian Republic and to convert any currency held by it into any other currency.
2. In exercising its rights under the above provision, the United Nations shall pay due regard to any representations made by the Government in so far as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the United Nations' interests.

ARTICLE XV

SECURITY

1. The external perimeter security and policing of, as well as access to, Military Installations on which Exclusive Use Premises are located shall be the responsibility of the appropriate Italian authorities. Except for Exclusive Use Premises, the internal security of such Military Installation shall be the responsibility of the appropriate Italian authorities. The internal security of Exclusive Use Premises shall be the responsibility of the United Nations. Specific provisions concerning the security responsibilities of the Parties shall be set forth in the Implementation Agreement.
2. The appropriate Italian authorities shall exercise due diligence to ensure that the security and tranquillity of Exclusive Use Premises are not impaired by any person or group attempting unauthorized entry into, or creating a disturbance in the immediate vicinity of Exclusive Use Premises. The appropriate Italian authorities shall provide outside Military Installations on which Exclusive Use Premises are located, and in the vicinity of Exclusive Use Premises, such police protection as is required for these purposes.
3. If so requested by the official of the United Nations assigned to head the activities of the United

Nations on Exclusive Use Premises, the appropriate Italian authorities shall provide necessary assistance for the preservation of law and order on Exclusive Use Premises and for the removal therefrom of persons as requested by the official of the United Nations referred to in this paragraph.

4. The United Nations shall consult with the appropriate Italian authorities as to methods to ensure the security of Exclusive Use Premises, including, if necessary, the establishment or improvement of a perimeter security system.
5. Nothing in this Memorandum of Understanding shall preclude the United Nations, at its own expense and with no cost to the Government, from establishing a United Nations internal security system under its control to ensure the security of Exclusive Use Premises.
6. The Government shall ensure that the provisions of the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, to which the Italian Republic is a party, are applied to the United Nations and with respect to members assigned to Premises and visitors at the Premises, as well as their respective property and equipment.

ARTICLE XVI

TRAVEL AND TRANSPORT

1. The United Nations shall enjoy, together with vehicles, vessels, aircraft and equipment either owned, leased, chartered or otherwise made available to the United Nations, freedom of movement throughout the Italian Republic. That freedom shall, with respect to dangerous cargo, oversized vehicles and large movements of stores or vehicles through airports or on railways or roads used for general traffic within the Italian Republic, be co-ordinated with the Government. The Government undertakes to supply the United Nations, where necessary, with maps and other information which may be useful in facilitating its movements.
2. The United Nations shall be entitled, for its official purposes, to use the Government railway and other public transport facilities at tariffs which shall not exceed the passenger fares or freight rates generally accorded to Italian Governmental administrations.
3. The United Nations may use roads, bridges, canals and other waters, port facilities and airfields without the payment of taxes, dues, tolls or charges, including wharfage charges, landing fees, en route charges and air corridor fees. However, the United Nations will not claim exemption from charges which are in fact public utility charges for services rendered subject to their being applied at the rates duly established by the appropriate Italian authorities provided that such charges shall be specifically identified and itemized.
4. Incident to the United Nations use of Exclusive Use Premises, aircraft of the United Nations, including civilian aircraft chartered or leased by the United Nations, and military aircraft of a contributing State providing services to the United Nations, may, upon advance notice and subject to applicable rules and standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO), take-off, fly-over, land and park on the territory of the Italian Republic. In particular, such flights are to be performed with jet subsonic aircrafts compliant with the prescriptions of Chapter 3, part II, Volume I of Annex 16 of ICAO. Such aircraft may use the airport facilities of a Military Installation, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the terms and conditions set forth in the Implementation Agreement.
5. Vessels utilizing Italian harbours to exclusively transport personnel and materials pursuant to the United Nations use of Exclusive Use Premises may pass through the territorial waters of the Italian Republic and utilize the regular harbour services subject to agreed conditions and with payment of the most favourable charges for required services. The Government agrees that such vessels shall be exempt from any taxes or anchorage surcharge upon receipt of a *Certified Statement from the United*

Nations certifying that the sole purpose for such vessels utilizing Italian harbours is pursuant to United Nations' use of Exclusive Use Premises.

6. The Government shall not collect any passenger tax from the persons travelling for official United Nations purposes on the aircraft and vessels referred to in paragraphs 4 and 5.

ARTICLE XVII

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. Members assigned to Premises shall be accorded the privileges and immunities set forth under Articles V and VII of the Convention. In particular they shall:
 - (a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. This immunity from legal process shall continue to be accorded after the persons concerned are no longer officials of the United Nations;
 - (b) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations and from having such exempt income taken into account for the purpose of assessing the amount of taxation on other income;
 - (c) be immune from national service obligations;
 - (d) be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigrations restrictions and alien registration. On request from the United Nations, the spouses and immediate relatives dependent on members assigned to Premises, who are resident in the Italian Republic, shall be accorded opportunity to take up employment in the Italian Republic. The privileges and immunities set forth in this Memorandum of Understanding shall not apply with respect to such employment. For the application of this paragraph, the UNLB will send a Note Verbale to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic informing it of the name of the family member, who resides in Italy, and who has received a job offer on which he/she intends to agree. The Diplomatic Protocol of the Italian Republic will notify expeditiously the UNLB of its consent to initiate the procedure for establishing the employment relationship. The employer, by referring to this MOU, will be able to hire the employee under the Italian law. The above Family members, who have obtained permission to perform a working activity, will be subject to the legislation in force in Italy with regards to tax, social security and work. In the case where the Family member wishes to take up a new working activity that is different from a previous one, or continue a working activity previously completed, the UNLB will have to submit a new request to the Diplomatic Protocol of the Italian Republic;
 - (e) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials of comparable ranks forming part of the diplomatic missions to the Government;
 - (f) be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation facilities in time of international crisis as diplomatic envoys;
 - (g) have the right to purchase and import for personal use free of customs duties, taxes and other levies, prohibitions and restrictions, automobiles for personal use and articles for personal consumption in accordance with the exemptions normally accorded to members of diplomatic missions, in the Italian Republic. However, with respect to vehicles imported duty-free, the number shall be limited to two and such vehicles may be replaced only after a period of three years following the date of the preceding importation. Vehicles imported by members assigned to Premises shall be registered in a special series.
2. In addition to the privileges and immunities set forth under paragraph 1 above, the official of the United

Nations assigned to head the activities of the United Nations on the Premises, as well as members assigned to Premises at the level of P5 and above, shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children, the privileges, immunities, exemptions and facilities normally accorded by the Government to members of comparable rank of the diplomatic corps in the Italian Republic.

3. The appropriate Italian authorities shall grant entry and stay to one household employee per each internationally recruited staff member assigned to the Premises as speedily as possible, having due regard to the national law of the Italian Republic on immigration. They shall be exempt from work permits or residence permits and not be subject to the provisions governing immigration restrictions and alien registration, only as far as their working relationship with a staff member is concerned.

ARTICLE XVIII

EXPERTS ON MISSION

Experts on mission shall be accorded the privileges, immunities and facilities set forth in Articles VI and VII of the Convention.

ARTICLE XIX

RESPECT FOR LOCAL LAWS AND REGULATIONS AND COOPERATION WITH THE COMPETENT AUTHORITIES

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the host country. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the host country.
2. The United Nations shall cooperate at all times with the competent authorities to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities, exemptions and facilities accorded under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE XX

ENTRY, RESIDENCE AND DEPARTURE

1. The United Nations official assigned to head the activities of the United Nations on Exclusive Use Premises and members assigned to Premises, as well as their spouses and relatives dependent on them, shall have the right to enter into, reside in and depart from the Italian Republic during the period of their assignment to Premises.
2. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from the Italian Republic of members assigned to Premises. They shall also be exempt from any regulations governing the residence of aliens in the Italian Republic, including registration, but shall not be considered as acquiring any right to permanent residence or domicile in the Italian Republic. Visas and entry/exit permits, when required, shall, for the persons referred to in paragraph 1 above, be granted without charge and as promptly as possible.

ARTICLE XXI**IDENTIFICATION**

1. The United Nations shall issue all members assigned to Premises an identification card showing full name, title, United Nations index number (if appropriate) and photograph.
2. Members assigned to Premises shall be required to present, but not to surrender, their United Nations identity cards upon request by appropriate Italian authorities.
3. The United Nations shall inform the Government whenever a member assigned to Premises takes up or completes his assignment. It shall, at least once every year, send the Government a list of all members assigned to Premises and their family members forming part of their households.

ARTICLE XXII**PERMITS AND LICENSES**

The Government agrees to accept as valid, without tax or fee, a permit or license issued by the United Nations for the operation of any transport or communications equipment and for the practice of any profession or occupation in connection with the United Nations use of Premises, provided that no license to drive a vehicle or pilot an aircraft or vessel shall be issued to any person who is not already in possession of an appropriate and valid licence.

ARTICLE XXIII**SOCIAL SECURITY**

1. Members assigned to Premises are subject to the United Nations Staff Regulations and Rules including Article VI thereof which sets forth provisions concerning participation in the United Nations Joint Staff Pension Fund, health protection, sick leave and maternity leave, and a workers' compensation scheme in the event of illness, accident or death attributable to the performance of official duties on behalf of the United Nations. Accordingly, the Parties agree that the United Nations and members assigned to Premises, irrespective of nationality, shall be exempt from all compulsory contributions to the social security organisations of the Italian Republic deriving from the employment relationship between said members assigned to Premises and the United Nations.
2. The United Nations agrees that members assigned to Premises, irrespective of nationality, shall, under conditions established by the Secretary-General, be required to participate in a medical insurance scheme established by the United Nations. Family members and dependents recognized under the applicable provisions of the United Nations Staff Regulations and Rules are eligible to be covered under the aforementioned medical scheme.

ARTICLE XXIV

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Government and the United Nations relating to the interpretation and implementation of the present Memorandum of Understanding which is not settled by negotiation or other agreed mode of settlement shall be submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the chairman. If within thirty (30) days of the request for arbitration either Party has not appointed an arbitrator, or if within fifteen days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The procedure for the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the Parties as the final adjudication of the dispute.

ARTICLE XXV

FINAL PROVISIONS

1. The Government shall cooperate with the United Nations at all times with a view to assisting the United Nations in the fulfilment of its purposes and the discharge of its functions under the present Memorandum of Understanding. All official contacts with the Government shall be conducted by the United Nations through the Ministry of Foreign Affairs or such other Ministry as may be agreed.
2. Consultations with respect to amendments to this Memorandum of Understanding shall be entered into at the request of either the United Nations or the Government and such amendments shall be made by mutual consent. Amendments shall be in writing.
3. The United Nations shall have the right, at a minimum, to use and occupy the Premises as a United Nations Logistics Base for ten (10) years from the date of the signature of the Protocol of Amendment of the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the United Nations regarding the use by the United Nations of Premises on Military Installations in Italy for the Support of Peacekeeping, Humanitarian and Related Operations. This Memorandum of Understanding may be terminated by either the United Nations or the Government of the Italian Republic providing sixty (60) months prior notice in writing.
4. The present Memorandum of Understanding shall be without prejudice to the privileges and immunities of the United Nations as set forth in the Convention.
5. The present Memorandum of Understanding shall be subject to ratification by the Parliament of the Italian Republic, and shall come into force upon receipt by the United Nations of the notification from the Government of the completion of the required formalities.

Traduzione non ufficiale**Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative**

Visto il Memorandum d'Intesa del 23 novembre 1994 ('MdI') fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative;

Visto il significativo ampliamento, dalla firma del Memorandum d'Intesa, delle funzioni logistiche e di supporto della Base Logistica delle Nazioni Unite (UNLB), avvenuto per rispondere alle necessità crescenti delle operazioni di pace, umanitarie e di quelle ad esse relative, come segnalato dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 64/269 del 3 agosto 2010, e le nuove strutture che sono state conseguentemente messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana;

Atteso che le Parti riconoscono che la Base Logistica delle Nazioni Unite con ogni probabilità amplierà ulteriormente le sue attività per rispondere alle esigenze crescenti delle operazioni di pace e al conseguente aumento del suo personale;

Visto che con la Risoluzione 1502 (2003) del 26 agosto 2003 il Consiglio di Sicurezza ha chiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite di inserire negli accordi da negoziare, e possibilmente anche in quelli esistenti, facendole accettare ai Paesi ospiti, le principali disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, includendo, tra le altre, quelle che riguardano la prevenzione di attacchi contro i membri delle operazioni delle Nazioni Unite, il riconoscimento di tali attacchi come reati perseguibili per legge e l'estradizione dei responsabili;

Stante l'intenzione delle Parti di emendare il Memorandum d'Intesa per includervi le principali disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato;

Il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite concordano di emendare il Memorandum d'Intesa come segue:

Articolo I

I termini "Republic of Italy" nel Memorandum d'Intesa dovranno essere sostituiti in tutto il testo del Memorandum d'Intesa stesso con i termini "Italian Republic".

Articolo II
Emendamenti all'Art. III
(Applicazione della Convenzione)

Con l'inserimento di una seconda frase, l'Art. III sarà emendato come segue:

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.

Articolo III
Emendamenti all'Articolo VIII
(Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)

L'Articolo VIII, paragrafo I, seconda frase, sarà emendato come segue:

Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge - le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.

Articolo IV
Emendamenti all'Articolo IX
(Esenzioni da imposte, dazi, divieti e restrizioni)

L'Articolo IX, paragrafo 3, sarà emendato come segue:

3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

Articolo V
Emendamenti all'Articolo XI
(Inviolabilità dei Locali ad Uso Esclusivo)

1. L'Articolo XI sarà emendato come segue:

1. Fermo restando il fatto che l'Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane territorio del Governo e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusiva delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Successive intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario automatismo per l'accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

2. Un secondo paragrafo sarà aggiunto all'Articolo XI come segue:

2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa.

3. Il primo paragrafo dell'Articolo XI sarà numerato come paragrafo 1.

Articolo VI
Emendamenti all'Articolo XIII
(Agevolazioni in materia di comunicazioni)

1. L'Articolo XIII, paragrafo 2(a) sarà emendato come segue:

2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di installare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel

territorio della Repubblica italiana tra di loro, con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.

2. L'Articolo XIII, paragrafo 2(b) sarà emendato come segue:

b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di installare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'installazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L'uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

3. I due seguenti sub-paragrafi saranno aggiunti all'Articolo XIII, paragrafo 2, dopo il paragrafo 2(b):

c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l'attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.

d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a corrieri e bolgette diplomatiche.

Articolo VII
Emendamenti all'Articolo XV
(Sicurezza)

All'articolo XV si aggiunge, dopo il paragrafo 5, il seguente paragrafo:

6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.

Articolo VIII
Emendamenti all'Articolo XVI
(Viaggi e trasporti)

L'Articolo XVI, paragrafo 4, sarà emendato come segue:

4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell'Annesso 16 dell'ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di Attuazione.

Articolo IX
Emendamenti all'Articolo XVII
(Privilegi e immunità)

1. L'Articolo XVII, paragrafo 1(d) sarà emendato come segue:

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l'applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del familiare che risiede in Italia e che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all'avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di lavoro, in virtù del presente Memorandum d'Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati familiari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il familiare desideri intraprendere un'attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.

2. L'Articolo XVII, paragrafo 1(g), sarà emendato come segue:

(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.

3. Articolo XVII, paragrafo 2, sarà emendato come segue:

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.

4. Un nuovo paragrafo 3 viene aggiunto all'Articolo XVII:

3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione, l'ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall'ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all'immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.

Articolo X
Emendamenti all'Articolo XXI
(Identificazione)

L'Articolo XXI, paragrafi 1 e 2, saranno emendati come segue:

1. Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.

2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.

Articolo XI
Emendamento all'Articolo XXV
(Disposizioni finali)

1. L'Articolo XXV, paragrafo 3, sarà emendato come segue:

3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

Articolo XII Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore a seguito della ratifica da parte del Governo in osservanza delle disposizioni dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Eccetto per quelle modificate dai presenti emendamenti, le disposizioni del Memorandum d'Intesa restano in vigore e sono pienamente efficaci.
3. Per comodità delle Parti, il testo delle disposizioni del Memorandum d'Intesa modificate dal presente Protocollo è allegato al presente Protocollo come Allegato 1. In caso di incongruenza tra le disposizioni del Memorandum d'Intesa e il presente Protocollo da una parte, e le disposizioni dell'Allegato 1 dall'altra, prevarranno le disposizioni contenute nel Memorandum d'Intesa e nel presente Protocollo.

Fatto a New York il 28 aprile 2015, in due copie originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per le Nazioni Unite

Traduzione non ufficiale**Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative****1. Definizioni.**

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni:

- a) l'espressione «Governo» indica il Governo della Repubblica Italiana;
- b) l'espressione «Nazioni Unite» indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite;
- c) l'espressione «Convenzione» indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte dal 3 febbraio 1958;
- d) l'espressione «Segretario Generale» indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;
- e) l'espressione «Autorità italiane competenti» indica quelle autorità nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel contesto ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana;
- f) l'espressione «Installazioni Militari» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorità italiane competenti;
- g) l'espressione «Locali ad Uso Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo;
- h) l'espressione «Locali ad Uso Non Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite;
- i) il termine «Locali» indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo;

j) l'espressione «Stato Contribuente» indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprietà, fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative;

k) l'espressione «Membri assegnati ai Locali» indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali; ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie;

l) l'espressione «esperti in missione» indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo 6 della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite;

m) l'espressione «Parti» indica il Governo e le Nazioni Unite.

2. Scopo del Memorandum d'Intesa.

1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa è quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perché esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtù dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali.

2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, così come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati «l'Accordo di Attuazione») sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo 4 del presente Memorandum.

3. Applicazione della Convenzione.

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonché i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'uso dei Locali, le Autorità italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite di fronte all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana.

4. Accordo di Attuazione.

Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

5. Locali ad Uso Esclusivo.

1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati così come sono sul terreno.

2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa.

3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonché del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorità italiane competenti spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spetterà la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorità italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorità italiane competenti ed eseguito in conformità con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformità con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione.

5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Installazioni Militari.

6. Responsabilità e assicurazione.

1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità giuridica internazionale, in ordine alle attività svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per

atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilità nei confronti di parti terze in relazione alle loro attività ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione.

3. Nel caso in cui le attività ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implicino un'eventuale responsabilità nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 8, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sarà inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilità tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autotassazione.

4. L'assicurazione commerciale o autotassazione di cui alla precedente disposizione sarà in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto.

5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applicherà ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli colà custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

7. Inchieste su incidenti di varia natura.

1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite.

2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Installazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprietà ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprietà delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorità Giudiziarie italiane.

8. Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari.

1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verrà richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed

operatività di una Installazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge - le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sarà permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Installazioni Militari, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualità, il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai Locali sarà consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Installazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

9. Esenzione da imposte, dazi, divieti e restrizioni.

1. Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attività istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso.

3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore al tetto fissato dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Installazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo 12 in appresso.

5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorità italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate.

6. Le Nazioni Unite, in conformità con la Sezione 7 *b*), Articolo 2 della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attività istituzionali.

7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonché da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munerà i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani.

9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attività ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

10. Bandiera e contrassegni delle Nazioni Unite.

1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei.

2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.

11. Inviolabilità dei locali ad Uso Esclusivo.

1. Fermo restando il fatto che l'Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane territorio del Governo e sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e

soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni, se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Successive intese procedurali a livello locale assicureranno il necessario automatismo per l'accesso in caso di urgente assistenza tecnica. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

2. Proprietà, fondi e beni delle Nazioni Unite, comprese le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace e le operazioni ad esse collegate, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, saranno immuni dalla perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione o altra forma di interferenza, sia essa disposta in via esecutiva, amministrativa, giudiziale o legislativa.

12. Servizi e strutture pubbliche generali.

1. Le autorità italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall'elencazione seguente, energia elettrica, acqua, fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antincendio ed altre strutture alle tariffe più favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessità delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorità data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sarà effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorità italiane competenti.

2. Alle Nazioni Unite competerà elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Installazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di installare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

13. Agevolazioni in materia di comunicazioni.

1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo 3 della Convenzione e, in collaborazione con le autorità italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni, in base alle necessità dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformità con le relative disposizioni della Convenzione.

2. In aggiunta alle previsioni del precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di installare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti e ripetenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica Italiana tra di loro, con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e archiviare e smistare il traffico telefonico, voce, facsimile, video e di altri dati elettronici con la rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite e con e tra le Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, altre connesse organizzazioni e qualsiasi altro ente ritenuto opportuno. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformità con la Convenzione ed il Regolamento in materia di Telecomunicazioni Internazionali.

b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicare via radio (comprese radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, posta elettronica, facsimile ed ogni altro mezzo, e del diritto di installare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'installazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. L'uso di tale sistema locale da parte delle Nazioni Unite sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

c) Le frequenze su cui opereranno i servizi indicati nei paragrafi a) e b) saranno determinate in collaborazione con le Autorità italiane competenti e saranno messe a disposizione sollecitamente. Le Nazioni Unite saranno esenti da qualsiasi imposta o tariffa per l'attribuzione di dette frequenze e per il loro uso.

d) Le Nazioni Unite avranno il diritto di utilizzare codici e di inviare e ricevere la corrispondenza via corriere o bolgetta, beneficiando degli stessi privilegi e immunità garantiti a corrieri e bolgette diplomatiche.

14. Agevolazioni finanziarie.

1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite:

a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta;

b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all'interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta.

2. Nell'esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

15. Sicurezza.

1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonché l'accesso alle Installazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilità delle autorità italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Installazioni Militari sarà responsabilità delle autorità italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell'Accordo di Attuazione.

2. Le autorità italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillità dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorità italiane competenti offriranno all'esterno delle Installazioni Militari su cui ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine.

3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorità italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l'ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato.

4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorità italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale.

5. Nulla, nel presente Memorandum d'Intesa, impedirà alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Il Governo assicurerà che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica

Italiana è parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, così come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprietà.

16. Viaggi e trasporti.

1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della libertà di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merci o veicoli attraverso aeroporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all'interno della Repubblica Italiana, tale libertà sarà coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti.

2. Le Nazioni saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano.

3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d'acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l'esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate.

4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell'Annesso 16 dell'ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di Attuazione.

5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe più favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo

concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l'unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisca all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

6. Il Governo non esigerà alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.

17. Privilegi e immunità.

1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunità previsti agli Articoli 5 e 7 della Convenzione. In particolare:

a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunità da procedimenti legali sarà accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite;

b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sarà preso in considerazione per valutare l'aliquota fiscale per altri redditi;

c) saranno immuni dagli obblighi di leva;

(d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali, residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana. I privilegi e le immunità specificati in questo Memorandum d'Intesa non si applicheranno a questo tipo di impiego. Al fine di consentire l'applicazione di questo paragrafo, la UNLB invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana comunicando il nome del familiare che risiede in Italia e che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana notificherà con sollecitudine alla UNLB il proprio assenso all'avvio della procedura per stabilire la relazione di impiego. Il datore di lavoro, in virtù del presente Memorandum d'Intesa, sarà in grado di assumere il dipendente in base alla legge italiana. I menzionati familiari che abbiano ottenuto il permesso per svolgere attività professionale, saranno soggetti alla legge in vigore in Italia per quanto riguarda le tasse, la sicurezza sociale e il lavoro. Nei casi in cui il familiare desideri intraprendere un'attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente conclusa, la UNLB dovrà inviare una nuova richiesta al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana.

e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo;

f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;

(g) avranno il diritto di acquistare e importare, esentasse e in esenzione doganale, senza proibizioni e restrizioni, automobili per uso personale ed effetti personali, in base ai privilegi accordati abitualmente ai membri delle missioni diplomatiche accreditate nella Repubblica Italiana. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione doganale sono limitati a due e potranno essere sostituiti solo dopo un periodo di tre anni successivo alla data della precedente importazione. I veicoli importati dal personale assegnato ai Locali sono registrati in serie speciali.

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali, così come ai membri assegnati ai Locali dal grado di P5 in su, verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di grado comparabile, accreditati nella Repubblica Italiana.

3. Le Autorità italiane competenti assicureranno con ogni rapidità, nel rispetto delle norme italiane sull'immigrazione, l'ingresso e il soggiorno di un domestico per ciascun membro dello staff internazionale assegnato ai Locali. I domestici sono esenti dall'ottenimento del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno e non sono soggetti alle disposizioni che presiedono alle restrizioni all'immigrazione e alla registrazione degli stranieri, soltanto per ciò che riguarda la loro relazione lavorativa con un membro dello staff.

18. Esperti in missione.

Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli 6 e 7 della Convenzione.

19. Rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e collaborazione con le autorità competenti.

1. Fermi restando i loro privilegi e immunità, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunità rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresì il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto

delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

20. Ingresso, residenza e partenza.

1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali.

2. Il Governo si impegna a rendere agevole l'ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresì esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considererà che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

21. Identificazione.

1. Le Nazioni Unite forniranno a tutti i membri assegnati ai Locali un documento identificativo che mostri il nome completo, il titolo, la matricola delle Nazioni Unite (se opportuno) e la fotografia.

2. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a presentare, ma non consegnare, il documento identificativo delle Nazioni Unite, qualora richiesto dalle competenti Autorità italiane.

3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

22. Permessi e licenze.

Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l'esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano già in possesso di una patente appropriata e valida.

23. Sicurezza sociale.

1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Articolo 6, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternità, e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

24. *Composizione delle controversie.*

Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri così nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovrà contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui è stata adottata e dovrà essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

25. *Disposizioni finali.*

1. Il Governo collaborerà con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato.

2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d'Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e

tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta.

3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

4. Il presente Memorandum d'Intesa non lederà i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione.

5. Il presente Memorandum d'Intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalità richieste.

